



COMUNE DI DOVADOLA – PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 10

OGGETTO: adesione a Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.

Il giorno 28 aprile 2015, alle ore 11.30, nell'apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seduta risultano presenti:

Consiglieri		Presenti	Assenti
1) GABRIELE ZELLI	Sindaco	x	
2) KABIR CANAL	Vice Sindaco	x	
3) MARCO CARNACCINI	Consigliere	x	
4) CHIARA MATTIELLI	Consigliere	x	
5) LINDA CASAMENTI	Consigliere		x
6) FLAVIANO FABBRONI	Consigliere	x	
7) FRANCESCO TASSINARI	Consigliere		x

Assume la presidenza: Gabriele Zelli

Assiste il Dott. Roberto Romano Segretario Comunale

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Canal Kabir, Mattielli Chiara, Fabbroni Flaviano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- Che il Comune di Dovadola detiene la partecipazione nelle società di *public utilities* che agiscono sul territorio provinciale e precisamente:

- Unica Reti S.p.A.;

- Start Romagna S.p.A.;

- Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.;

- che il Comune aderisce all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, costituita con atto del 18/01/2014 dai Comuni di Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Predappio, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio;

- che anche gli altri Comuni, aderenti all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, detengono partecipazioni nelle società su menzionate;
- che l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, con atto di Giunta n. 103 del 9/10/2014, ha approvato il progetto di costituzione della società che potrà detenere le azioni delle società partecipate dai comuni aderenti e poter così divenire affidataria, anche indirettamente, per il tramite delle proprie controllate, dei servizi svolti sui territori dei comuni aderenti all'Unione;
- che la deliberazione della Giunta dell'Unione, con l'atto su richiamato, faceva proprio il progetto presentato ai comuni aderenti e denominato "*Ipotesi di società strumentale dei comuni dell'Unione della Romagna Forlivese*" che individuava:
 - in Livia Tellus Governance S.p.A. la società cui conferire le azioni delle rispettive proprie società;
 - le azioni oggetto di conferimento in Livia Tellus Governance S.p.A.;
 - la nuova mission di Livia Tellus Governance e, quindi, la nuova conformazione del gruppo;
 - il percorso giuridico amministrativo;
 - le diverse motivazioni di ordine generale, di governance e di rilevanza per il territorio;
- che Livia Tellus Governance S.p.A. rappresenta lo strumento di *governance* del Comune di Forlì per realizzare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria e un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente e con la quale (i) interviene nelle società partecipate anche di servizi pubblici e (ii) partecipa, quale espressione diretta del comune medesimo, negli organismi costituiti per il controllo congiunto delle società partecipate in tutti i casi in cui tali organismi siano previsti da convenzioni, accordi, patti parasociali o atti contrattuali in generale sottoscritti da una pluralità di enti locali o nell'interesse dei medesimi;
- che l'articolazione della governance di Livia Tellus Governance S.p.A. le consente di essere, per il Comune di Forlì, anche lo strumento per il controllo analogo delle società in house providing e per il presidio delle società delle reti ex art. 113, comma 13, del Tuel (D.lgs. 267/2000);
- che sul modello di governance tramite Holding, che recentemente è stato oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina specializzata e, in particolare, è stato ritenuto un efficace strumento di governance delle società partecipate dagli enti locali nel documento "Costituzione della Holding" approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel maggio del 2010 e successivo documento denominato "Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance";

Rilevato che

- l'esperienza della società Holding, adottata dal Comune di Forlì attraverso la società Livia Tellus Governance S.p.A., è stata presa in considerazione come soluzione da adottare, attraverso la neces-

saria revisione della governance, per recepire la partecipazione di più enti e non più unicamente dal Comune di Forlì;

- il processo di transizione di Livia Tellus Governance S.p.A. da modello partecipato unicamente dal Comune di Forlì a quello partecipato da più enti può essere attuato attraverso il conferimento delle partecipazioni in società detenute dai Comuni aderenti all'Unione in Livia Tellus Governance S.p.A. medesima e precisamente:

Comune	n. azioni		
	Unica Reti	Romagna Acque	Start Romagna
Comune di Forlimpopoli	1.778.425	7.319	22.511
Comune di Castrocaro Terme e TdS	963.762	3.410	8.121
Comune di Predappio	1.309.053	3.362	13.916
Comune di Meldola	1.174.432	5.045	17.189
Comune di Bertinoro	1.747.464	4.419	16.242
Comune di Santa Sofia	1.045.626	2.434	14.902
Comune di Civitella di Romagna	592.092	2.244	5.894
Comune di Dovadola	311.443	79	1.735
Comune di Rocca S.Casciano	339.052	136	3.114
Comune di Portico e S.Benedetto	203.322	128	1.143
Comune di Galeata	379.299	1.331	5.835
Comune di Premilcuore	196.532	545	1.143
Comune di Modigliana	945.626	23	611
Comune di Tredozio	194.325	23	0

Considerato che

- con l'ingresso nella compagine sociale di Livia Tellus Governance dei Comuni aderenti all'U-nione la società diventa uno strumento di tutti i soci enti pubblici locali rafforzando ulteriormente le proprie funzioni a livello territoriale mediante l'esercizio in modo coordinato fra loro dei poteri di indirizzo e controllo sulle partecipate e sui servizi svolti dalle stesse;
- la nuova struttura di governance di Livia Tellus Governance consentirà:
 - o la definizione di obiettivi strategici condivisi di area vasta (Unione) su ambiente, mobilità, efficientamento energetico, ecc. – Analisi sistematica finanziamento progetti europei/regioni su tali obiettivi – Coordinamento attuazione piano azione per l'energia sostenibile (SEAP);
 - o un maggior peso nei coordinamenti soci di Romagna Acque e Start Romagna (prima di ogni coordinamento si organizza un incontro con i Comuni per decisioni strategiche, ad esempio su piano investimenti);
 - o un maggiore peso in Unica Reti, possibilità di assegnare funzioni di progettazione e finanziamento opere sistema fognario; acquisizione reti gas da altri gestori; acquisizione e realizzazione asset su altri SPL;

- la semplificazione delle partecipazioni: superamento ATR; possibili altre fusioni / aggregazioni delle partecipazioni;
- l'azione di potenziamento e di consolidamento di Livia Tellus Governance svilupperà le capacità di meglio programmare e controllare le società partecipate nell'interesse dei soci e va nella direzione di una governance che possa attuare anche un controllo analogo congiunto per le società di diritto speciale come quelle in house providing e delle reti ex art. 113 comma 13 del Tuel - d.lgs. 267/2000 e consentirà:
 - la possibilità di affidare a LTG competenze di sistema, come: gestione amministrativa di altri organismi partecipati; analisi partnership pubblico/privato; gestione entrate; servizio progetti europei per Unione; gestione patrimonio;
 - l'affidamento a FCS interventi di efficientamento energetico su patrimonio pubblico/analisi energetica – pubblica illuminazione;
 - l'affidamento a FMI servizio trasporto scolastico/pianificazione e progettazione interventi mobilità (es. piste ciclabili, linee TPL);
 - l'affidamento a Forlifarma gestione farmacie comunali;
- che si attueranno anche economie di costi ravvisabili:
 - riduzione carichi di lavoro per i Comuni su gestione partecipate (CONSOC – Corte Conti – Questionari revisori – pubblicazioni sito internet – gestione anticorruzione – partecipazioni assemblee) – verifica giuridica normativa sulle partecipazioni;
 - sgravio dei costi diretti per gestione partecipate (esempio imposta di bollo su depositi azionari (se dovuta), oneri bancari, ecc.);
 - maggiore capacità di incidere su distribuzione dividendi grazie a maggiore peso nella compagine societaria;
 - eliminazione rischio di accantonare risorse correnti per società che registrano perdite d'esercizio (in base all'art. 1, comma 551 LS 2014);

Rilevato che

- è stato incaricato un esperto indipendente e di comprovata esperienza per valutare la partecipazione nel capitale delle società di proprietà dei Comuni attenendosi a quanto previsto dall'art. 2343 ter, comma 2), lett. b), del codice civile;
- dalla relazione di stima dell'esperto denominata "*Perizia ex art. 2343 ter c. 2, lett. B del C.C. per la valutazione delle partecipazioni conferite dai Comuni di nella società Livia Tellus Governance*", che si allega **sub 1**), emerge, l'indicazione analitica delle partecipazioni che ogni ente intende conferire e i relativi criteri di valutazione nonché il valore delle partecipazioni che ogni ente intende conferire come di seguito illustrato:

tabella con i valori delle partecipazioni attribuite ad ogni singolo Comune

Unica Reti S.p.A.

Comune partecipante	n. azioni possedute	Valore per azione	Valore partecipazione
Bertinoro	1.747.464	3,1215	5.454.709
Dovadola	311.443	3,1215	972.169
Forlimpopoli	1.778.425	3,1215	5.551.354
Galeata	379.299	3,1215	1.183.982
Meldola	1.174.432	3,1215	3.665.989
Modigliana	945.626	3,1215	2.951.772
Predappio	1.309.053	3,1215	4.086.209
Premilcuore	196.532	3,1215	613.475
Santa Sofia	1.045.626	3,1215	3.263.922
Tredozio	194.325	3,1215	606.585
Castrocaro Terme e TdS	963.762	3,1215	3.008.383
Civitella di Romagna	592.092	3,1215	1.848.215
Rocca S.Casciano	339.052	3,1215	1.058.351
Portico e S.Benedetto	203.322	3,1215	634.670
numero azioni	11.180.453		34.899.784

Romagna Acque S.p.A.

Comune partecipante	n. azioni possedute	Valore per azione	Valore partecipazione
Bertinoro	4.419	570,2253	2.519.826
Dovadola	79	570,2253	45.048
Forlimpopoli	7.319	570,2253	4.173.479
Galeata	1.331	570,2253	758.970
Meldola	5.045	570,2253	2.876.787
Modigliana	23	570,2253	13.115
Predappio	3.362	570,2253	1.917.097
Premilcuore	545	570,2253	310.773
Santa Sofia	2.434	570,2253	1.387.928
Tredozio	23	570,2253	13.115
Castrocaro Terme e TdS	3.410	570,2253	1.944.468
Civitella di Romagna	2.244	570,2253	1.279.586
Rocca S.Casciano	136	570,2253	77.551
Portico e S.Benedetto	128	570,2253	72.989
numero azioni	30.498		17.390.731

Start Romagna S.p.A.

Comune partecipante	n. azioni possedute	Valore per azione	Valore partecipazione
Bertinoro	16.242	0,9079	14.746
Dovadola	1.735	0,9079	1.575
Forlimpopoli	22.511	0,9079	20.438
Galeata	5.835	0,9079	5.298
Meldola	17.189	0,9079	15.606
Modigliana	611	0,9079	555
Predappio	13.916	0,9079	12.634
Premilcuore	1.143	0,9079	1.038
Santa Sofia	14.902	0,9079	13.530
Tredozio	-	0,9079	-
Castrocaro Terme e TdS	8.121	0,9079	7.373
Civitella di Romagna	5.894	0,9079	5.351
Rocca S.Casciano	3.114	0,9079	2.827
Portico e S.Benedetto	1.143	0,9079	1.038
Numero azioni	112.356		102.008

E quindi il valore complessivo di Euro 52.392.523;

- la perizia dell'esperto stabilisce il limite superiore dell'importo dell'aumento del capitale sociale comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo limitatamente a tutte le partecipazioni oggetto di conferimento ;

- il consiglio di amministrazione di Livia Tellus Governance ha approvato la propria "*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Livia Tellus Governance S.p.A. (la "Società") predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 4 e 6, del codice civile"*", che si allega **sub 2**), supportata da una relazione di un esperto per la valutazione del capitale economico di Livia Tellus Governance al presente atto, dalla quale emergono i criteri di valutazione del valore del capitale economico di Livia Tellus Governance da confrontare con quello delle partecipazioni oggetto di conferimento per determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni di Livia Tellus Governance da assegnare con esclusione del diritto di opzione ai Comuni aderenti all'Unione;

- dalla medesima relazione risulta:

- che l'aumento di capitale sociale riservato sarà scindibile nel senso che si intenderà sottoscritto nella misura pari alle sottoscrizioni effettivamente raccolte alla scadenza del termine proposto dall'assemblea ai sensi dell'art. 2439, ultimo comma, del Codice Civile;
- che l'aumento di capitale sociale riservato sarà frazionabile nel senso che gli enti pubblici titolari delle azioni di Unica Reti S.p.A., Start Romagna S.p.A. e Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. potranno conferire, in tutto o in parte, le predette azioni a liberazione del corrispondente valore di capitale sociale loro riservato capitale;
- che il valore della società conferitaria Livia Tellus Governance ammonta ad Euro 187.946.081 a fronte di n. 100.120.000 azioni ordinarie;
- che per il valore delle partecipazioni oggetto di conferimento sono stati assunti i valori espressi dall'esperto indipendente,
- che le nuove azioni che verranno emesse a fronte dell'aumento del capitale sociale di Livia Tellus Governance, alla cui liberazione i comuni aderenti all'Unione conferiranno le azioni di cui sopra, saranno correlate in quanto prevedranno che quelle di categoria di **categoria "A"** partecipano solamente agli utili e alle perdite correlati ai dividendi distribuiti dalla società UNICA RETI S.p.A. , quelle di **categoria "B"** partecipano solamente agli utili e alle perdite correlati ai dividendi distribuiti dalla società START ROMAGNA S.p.A, quelle di **categoria "C"** partecipano solamente agli utili e alle perdite correlati ai dividendi distribuiti dalla società ROMAGNA ACQUE – SOCIETA DELLE FONTI S.p.A;

- che in conseguenza di ciò l'entità dell'aumento di capitale sociale da deliberare per effetto del conferimento da parte dei comuni aderenti all'Unione delle partecipazioni sopra indicate, sarà determinato come nella tabella che segue:

Comune	Valore partecipazioni conferite			Categoria di azioni LTG		
	Unica Reti	Start Romagna	Romagna Acque	A	B	C
Bertinoro	5.454.709	14.746	2.519.826	2.905.756	7.855	1.342.326
Dovadola	972.169	1.575	45.048	517.880	839	23.997
Forlimpopoli	5.551.354	20.438	4.173.479	2.957.239	10.887	2.223.237
Galeata	1.183.982	5.298	758.970	630.714	2.822	404.308
Meldola	3.665.989	15.606	2.876.787	1.952.895	8.313	1.532.481
Modigliana	2.951.772	555	13.115	1.572.426	296	6.987
Predappio	4.086.209	12.634	1.917.097	2.176.748	6.730	1.021.249
Premilcuore	613.475	1.038	310.773	326.802	553	165.551
Santa Sofia	3.263.922	13.530	1.387.928	1.738.711	7.207	739.358
Tredozi	606.585	-	13.115	323.132	-	6.987
Castrocaro Terme e TdS	3.008.383	7.373	1.944.468	1.602.584	3.928	1.035.830
Civitella di Romagna	1.848.215	5.351	1.279.586	984.555	2.851	681.643
Rocca S.Casciano	1.058.351	2.827	77.551	563.790	1.506	41.312
Portico e S.Benedetto	634.670	1.038	72.989	338.092	553	38.882
Totale	34.899.784	102.008	17.390.731	18.591.324	54.340	9.264.148

Ritenuto

- di aderire alla compagine sociale di Livia Tellus Governance la cui governance dovrà essere revisionata attraverso una serie di modifiche dello statuto, così come proposte nel testo che si allega **sub 3)** al presente atto per recepire la presenza di altri soci e supera quindi la originaria versione che prevedeva il solo socio Comune di Forlì;
- che il semplice esercizio dei diritti di socio da parte dei tre enti attraverso la partecipazione in Livia Tellus Governance non garantisce ai soci di minoranza un penetrante esercizio del controllo analogo sulle società in house providing e neppure un adeguato presidio delle società delle reti ex art. 113, comma 13, del Tuel;
- necessario organizzare la governance di Livia Tellus Governances secondo i principi che ammettono l'in house providing anche da parte di più enti (Cfr Direttiva 23/2014/UE; Corte Giustizia UE sent. 13.11.2008 C-324707; Cons. Stato sez. V sentenza 9/03/2009 n. 1365; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 7 novembre 2006 n. 687; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 12 aprile 2006 n. 1318) declinando il controllo analogo attraverso una convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. quale modello ritenuto più efficace ed ammesso dalla stessa giurisprudenza per l'esercizio del controllo analogo da parte di una pluralità di enti soci (cfr per tutti la prima pronuncia al riguardo T.A.R. Friuli Venezia Giulia 15 luglio 2007 n. 634);
- che si è articolata la "Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 fra gli enti locali soci di Livia Tellus Governance S.p.A. per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in

comune sulle società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi”
che si allega sub. 4) al presente atto;

- che Livia Tellus Governance risponde ai requisiti di cui all’art. 3, comma 27, della legge finanziaria 2008, trattandosi di società indispensabile per la governance delle partecipate;
- che il testo revisionato dello statuto di Livia Tellus Governances, già allegato sub 3), prevede all’oggetto sociale l’integrazione dell’attività di detenzione in proprietà delle reti impianti e dotazioni patrimoniali strumentali all’esercizio del servizio idrico integrato, potendo Livia Tellus Governance rispondere dei requisiti richiesti dallo stesso art. 113, comma 13, del Tuel essendo società a totale partecipazione degli enti locali sul cui territorio insistono tali *asset* e con il vincolo di incedibilità di tali quote;
- che lo statuto dispone la contabilità separata con autonoma evidenziazione dei risultati per la gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse al fine di rendere trasparenti e separati gli esiti gestionali di tale attività rispetto quelli della assunzione e gestione delle partecipazioni;

Visti:

- il parere di regolarità tecnica e finanziaria ex art. 49 del Tuel;
- il parere dell’organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell’art. 239 del TUEL, allegato al presente atto;
- il parere di congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni di Livia Tellus Governance spa espresso dal perito incaricato;

Presenti al momento della votazione nr. 5 consiglieri,

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare la modifica della denominazione sociale della società da “Livia Tellus Governance S.p.A.” a “**Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.**”;
- b) di approvare che le azioni di questo Ente in Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Unica Reti S.p.A. e Start Romagna S.p.A. vengano conferite in Livia Tellus Romagna Holding spa ricevendo azioni di categorie speciali “A”, “B” e “C”, come previste nelle tabelle indicate in parte narrativa;
- c) di approvare lo statuto revisionato di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. nel testo allegato al presente atto sub 3, e di approvare la *Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra gli enti locali soci di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato*

sui propri servizi", già allegata al presente atto sub 4), autorizzando il dirigente responsabile del procedimento alla sottoscrizione della Convenzione con facoltà di apportare quelle modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie per una miglior esecuzione della presente deliberazione;

c) di approvare e riconoscere che Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. risponde ai requisiti di cui all'art. 3 comma 27 della legge finanziaria 2008 trattandosi di società indispensabile per la governance delle partecipate;

d) di dare atto che il Segretario comunale Dott. Roberto Romano è il responsabile del procedimento;

e) di conferire al Sindaco ed al Dirigente, per quanto nelle rispettive competenze, ogni più ampio potere, di apportare agli atti approvati con la presente deliberazione, le modificazioni ed integrazioni, al fin di meglio attuare quanto approvato con la presente deliberazione.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere nel merito,

Presenti al momento della votazione nr. 5 consiglieri,

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile.

MAOZHEN JIANG AND CHANGYI WANG

1. PREMESSA

In data 13 marzo 2015, il Presidente del Consiglio di amministrazione della Società Livia Tellus Governance S.p.a., Dottor Gianfranco Marzocchi, conferiva allo scrivente Stefano Santucci, Dottore Commercialista e Revisore contabile, con studio in Milano, Via Spadolini Giovanni 12/d, è stato nominato esperto ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lett. b) c.c. per la redazione della perizia di stima del *fair value* delle partecipazioni nelle seguenti società:

- Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.a.;
- START Romagna S.p.A.
- Unica Reti S.p.A,

in vista del conferimento di tali partecipazioni da parte dei Comuni riuniti nella Unione dei Comuni della Romagna Forlivese (rappresentati rispettivamente dai Comuni di Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Predappio, Castrocaro, Santa Sofia, Civitella, Modigliana, Galeata, Rocca San casciano, Dovadola, Premilcuore, Portico San Benedetto e Tredozio, denominati i Comuni conferenti, nel seguito) nella Società “Livia Tellus Governance S.p.A.”, con sede in Forlì, Piazza Aurelio Saffi, 8, C.F. e P.I. 03943760409.

Il sottoscritto esperto rendeva la propria relazione in data 9 aprile 2015, tuttavia, in data 10 maggio 2015, la società conferitaria rilevava che la valutazione prendeva in considerazione dati di pre - chiusura dei bilanci di esercizio 2014 e che, nel frattempo, non essendo peraltro ancora stato deliberato il relativo aumento di capitale, erano venuti disponibili dati più aggiornati e riteneva pertanto necessario chiedere allo scrivente il presente aggiornamento per avere delle valutazioni su valori il più possibile definitivi.

2. LO SCHEMA DELL'OPERAZIONE.

Il presente conferimento si inquadra in una più generale operazione di razionalizzazione delle modalità con cui i Comuni conferenti intendono procedere alla gestione delle partecipazioni nelle citate società onde renderla più efficace ed efficiente.

Tale operazione si realizzerà attraverso il conferimento delle partecipazioni dirette dei Comuni conferenti nelle società sopra citate all'interno di Livia Tellus Governance S.p.A., che a fronte del conferimento emetterà azioni di nuova emissione da assegnare ai Comuni conferenti..

L'operazione, che ridisegna l'azione dei Comuni conferenti attraverso le proprie partecipate, determina un nuovo modello di governance con le seguenti caratteristiche:

- La costituzione di un organo parasociale – coordinamento soci – diretto a dimostrare il controllo analogo su LTG e assegnare ai Comuni funzioni di governance più efficaci;

SS

- Ogni Comune approva budget del gruppo LTG e riceve report semestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi – aumenta la capacità di governance per ogni Comune su Romagna Acque, Unica Reti e Start Romagna.
 - Semplificazione amministrativa e riduzione carichi di lavoro per uffici dei Comuni;
- L'operazione avrebbe una serie di vantaggi attuativi sinteticamente descritti di seguito:
- a) Vantaggi in termini di Governance del territorio:
- Definizione di obiettivi strategici condivisi di area vasta (Unione) su ambiente, mobilità, efficientamento energetico, con possibilità di analisi sistematica del finanziamento progetti europei/regionali su tali obiettivi e coordinamento dell'attuazione del piano di azione per l'energia sostenibile (SEAP)
 - Maggiore peso nei coordinamento soci di Romagna Acque e Start Romagna (organizzazione di incontri fra i Comuni soci di LTG prima di ogni coordinamento per esaminare insieme le problematiche relative a decisioni strategiche, ad esempio sul piano investimenti)
 - Maggiore peso in Unica Reti, con possibilità di assegnare funzioni di progettazione e finanziamento opere sistema fognario; acquisizione reti gas da altri gestori; acquisizione e realizzazione asset su altri SPL;
 - Semplificazione delle partecipazioni: superamento di ATR e possibilità di altre fusioni/aggregazioni delle partecipazioni.
- b) Vantaggi in termini di campo di azione della società conferitaria:
- Possibilità di affidare a LTG competenze di sistema, come: gestione amministrativa di altri organismi partecipati; analisi partnership pubblico/privato; gestione entrate; servizio progetti europei per Unione; gestione patrimonio
 - Affidamento diretto alle controllate LTG denominate Forlì Città Solare e Forlì Mobilità Integrata di interventi di efficientamento energetico su patrimonio pubblico / analisi energetica – pubblica illuminazione, del servizio trasporto scolastico / pianificazione e progettazione interventi mobilità (es. piste ciclabili, linee TPL)
 - Affidamento diretto alla controllata LTG Forlifarma della gestione farmacie comunali.
- c) Vantaggi economici
- Riduzione carichi di lavoro per i Comuni su gestione partecipate (CONSOC – Corte Conti – Questionari revisori – pubblicazioni sito internet – gestione anticorruzione - partecipazioni assemblee) – verifica giuridica normativa sulle partecipazioni
 - Sgravio dei costi diretti per gestione partecipate

- Eliminazione rischio di accantonare risorse correnti per società che registrano perdite d'esercizio (in base a art. 1, comma 551 LS 2014)

Si espongono di seguito i prospetti riepilogativi delle azioni complessivamente oggetto di conferimento ed oggetto della presente valutazione:

Romagna Acque S.p.A.

Comune partecipante	n. azioni	% di partecipazione
Comune di Forlimpopoli	7.319,00	1,01%
Comune di Castrocaro Terme e TdS	3.410,00	0,47%
Comune di Predappio	3.362,00	0,46%
Comune di Meldola	5.045,00	0,69%
Comune di Bertinoro	4.419,00	0,61%
Comune di Santa Sofia	2.434,00	0,33%
Comune di Civitella di Romagna	2.244,00	0,31%
Comune di Dovadola	79,00	0,01%
Comune di Rocca S.Casciano	136,00	0,02%
Comune di Portico e S.Benedetto	128,00	0,02%
Comune di Galeata	1.331,00	0,18%
Comune di Premilcuore	545,00	0,07%
Comune di Modigliana	23,00	0,00%
Comune di Tredozio	23,00	0,00%
Totale	30.498,00	4,20%

Start Romagna S.p.A.

Comune partecipante	n. azioni	% di partecipazione
Comune di Forlimpopoli	22.511	0,08%
Comune di Castrocaro Terme e TdS	8.121	0,03%
Comune di Predappio	13.916	0,05%
Comune di Meldola	17.189	0,06%
Comune di Bertinoro	16.242	0,06%
Comune di Santa Sofia	14.902	0,05%
Comune di Civitella di Romagna	5.894	0,02%
Comune di Dovadola	1.735	0,01%
Comune di Rocca S.Casciano	3.114	0,01%
Comune di Portico e S.Benedetto	1.143	0,00%
Comune di Galeata	5.835	0,02%
Comune di Premilcuore	1.143	0,00%
Comune di Modigliana	611	0,00%
Comune di Tredozio	-	
Totale	112.356	0,39%

SS

Unica Reti S.p.A.

Comune partecipante	n. azioni	% di partecipazione
Comune di Forlimpopoli	1.778.425	2,53%
Comune di Castrocaro Terme e TdS	963.762	1,37%
Comune di Predappio	1.309.053	1,86%
Comune di Meldola	1.174.432	1,67%
Comune di Bertinoro	1.747.464	2,48%
Comune di Santa Sofia	1.045.626	1,49%
Comune di Civitella di Romagna	592.092	0,84%
Comune di Dovadola	311.443	0,44%
Comune di Rocca S.Casciano	339.052	0,48%
Comune di Portico e S.Benedetto	203.322	0,29%
Comune di Galeata	379.299	0,54%
Comune di Premilcuore	196.532	0,28%
Comune di Modigliana	945.626	1,34%
Comune di Tredozio	194.325	0,28%
Totale	11.180.453	15,89%

3. LA DESCRIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI OGGETTO DI CONFERIMENTO.

Nelle pagine seguenti lo scrivente procederà, ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lett. b) del codice civile, alla descrizione delle partecipazioni oggetto di conferimento da parte dei Comuni conferenti nella società Livia Tellus Governance S.p.A..

Ovviamente la descrizione concerne le caratteristiche delle aziende di pertinenza dei soggetti giuridici di cui il Comune detiene una partecipazione al capitale e viene effettuata soprattutto sulla base delle informazioni indicate in bilancio.

Si ritiene peraltro che questa modalità di indagine sia coerente con la tipologia di beni formanti oggetto di conferimento, vale a dire partecipazioni in società di capitali, per le quali è prassi consolidata fare riferimento ai dati ed alle informazioni indicati nell'ultimo bilancio regolarmente approvato. Esso coincide per Unica Reti S.p.A. con il progetto di bilancio al 31.12.2014 approvato dall'assemblea dei soci, ma ove le società ricorressero al maggiore termine di approvazione concesso dall'art. 2364 c.c., ultimo comma, si è fatto riferimento o al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione (Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.) o a dati di preconsuntivo riferiti all'esercizio 2014 (Start Romagna S.p.A.) non essendo ancora disponibili, alla data di redazione della presente relazione di stima, i bilanci approvati dalle assemblee dei soci.

Ove disponibili, si citeranno, infine, informazioni in merito ad operazioni che abbiano determinato recenti modifiche dell'oggetto, della compagine sociale e dell'ammontare del capitale sociale o del patrimonio netto complessivo delle società le cui partecipazioni formano oggetto della presente relazione di stima.

3.1. ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A..

I Comuni conferenti detengono una partecipazione di n. 30.498 azioni di nominali € 516,46 cadauna nella società “Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.” con sede in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, C.F. e iscrizione al Registro Imprese di Forlì/Cesena n. 00337870406, complessivamente pari al 4,20%.

Romagna Acque S.p.A. (fino al 1994 Consorzio acque per le province di Forlì e Ravenna) è la società per azioni a capitale pubblico che gestisce la diga di Ridracoli (FC) e l'Acquedotto della Romagna. I suoi soci sono rappresentati da gran parte dei Comuni romagnoli e dalle cinque “Società degli Asset idrici” aventi sede in Romagna ed originate dalla costituzione di Hera S.p.A.. Il Consorzio Acque per le province di Forlì e Ravenna nasce inizialmente per provvedere alla gestione dell'invaso di Ridracoli ed alla distribuzione dell'acqua in esso raccolta fino alle reti locali di distribuzione. Successivamente (1994) il Consorzio si trasforma in società per azioni e procede al completamento dell'infrastruttura di distribuzione nota come “Acquedotto della Romagna”, opera che raggiunge 47 comuni della pianura romagnola e della Repubblica di San Marino attraverso 300 km di condotte e serbatoi di compenso che permettono il funzionamento dell'intero acquedotto per caduta gravitazionale, nonché la produzione di energia elettrica venduta a terzi.

Negli ultimi anni la Società ha attuato il progetto noto come “Società delle fonti”, di cui si espongono in sintesi contenuto ed obiettivi:

1. concentrazione in un unico soggetto societario di tutti gli impianti di approvvigionamento dell'acqua potabile presenti nel territorio romagnolo;
2. acquisizione della gestione degli impianti in oggetto in ossequio alla legge regionale;
3. attuazione degli investimenti necessari per garantire la risposta al fabbisogno idropotabile del territorio Romagnolo (sulla base dei Piani d'ambito predisposti dalle A.T.O.) e ottenimento di una remunerazione economica tale da consentire il ritorno degli investimenti (seppur con una particolare attenzione a contenere l'impatto sulle tariffe all'utenza).

Tale progetto si è concretizzato in un'operazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, deliberata dall'assemblea straordinaria della società in data 18 marzo 2004, che ha determinato il conferimento in Romagna Acque della parte di assetti tecnici relativi all'approvvigionamento dell'acqua detenuti dalle Società degli Asset sopra indicate (precedentemente non socie) e da 26 Comuni dell'area romagnola (di cui 22 già soci e 4 non precedentemente soci).

In questo modo Romagna Acque S.p.A. è diventata l'unico gestore delle principali fonti idriche di produzione e fornitore dell'acqua all'ingrosso per l'intero fabbisogno idropotabile al

gestore del Servizio Idrico Integrato (attualmente rappresentato da HERA) in Romagna, affiancando all'invaso di Ridracoli (che garantisce da solo, a seconda delle annate idrologiche, il soddisfacimento del 50-60% dei fabbisogni totali) tutte le altre fonti locali di approvvigionamento idrico. A seguito dell'operazione, Romagna Acque ha cambiato la propria denominazione in "Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A."

La Società ha inoltre varato un piano decennale di investimenti di oltre 300 milioni di euro totalmente auto-finanziato nei seguenti settori di attività:

- struttura acquedottistica: realizzazione delle opere relative al nuovo sistema di produzione e fornitura dell'acqua, costituito sia dall'invaso di Ridracoli che dalle fonti locali, in un'ottica di reale interconnessione e di interdipendenza tra i vari schemi idrici e conseguente gestione di tali impianti sulla base delle determinazioni delle A.T.O.;
- depurazione e fognatura: opere di cui la società avrà solo la proprietà, poiché saranno affidati al gestore del servizio idrico integrato, a fronte del ricevimento da quest'ultimo di un canone periodico;
- altri interventi: investimenti relativi alla nuova sede, agli impianti e reti per gli usi plurimi nonché all'infrastruttura di fibre ottiche che ha un'estensione di circa 295 km e viene utilizzata anche come dorsale per il sistema di comunicazione delle pubbliche amministrazioni regionali (denominato Lepida).

Il percorso attuativo del progetto Società delle Fonti si è completato nel 2008. Facendo seguito al Protocollo d'Intesa sottoscritto a fine 2007 fra la Società e le tre Agenzie d'Ambito Territoriale (AATO) della Romagna, si è perfezionato l'iter che ha coinvolto Romagna Acque, Hera e le AATO per dare avvio alla gestione integrata di tutte le fonti da parte di Romagna Acque a partire dal primo gennaio 2009.

Tale percorso ha portato da un lato alla sottoscrizione tra Hera e Romagna Acque del Contratto di trasferimento del ramo d'azienda "gestione fonti locali" e alla risoluzione dei rapporti di natura patrimoniale precedentemente in essere fra le stesse, dall'altro alla sottoscrizione della 'Convenzione per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ex art.14, comma 4, della LR. 6/9/1999 n.25", che regola l'affidamento del suddetto servizio dalle AATO a Romagna Acque fino al 31/12/2023. Tutto ciò ha portato alla successiva definizione del Contratto che disciplina l'intera fornitura d'acqua all'ingrosso da Romagna Acque ad Hera fino alla fine del 2012.

Il percorso di affidamento del servizio e i contenuti della Convenzione rispettano puntualmente la normativa anche più recente. La Convenzione suddetta rappresenta l'elemento

fondamentale del quadro amministrativo-regolatorio relativo alla Società e, congiuntamente al ‘Piano di prima attivazione per l’organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all’ingrosso della risorsa per il periodo 2009-2012 (che costituisce parte integrante della Convenzione stessa) definisce le condizioni, le modalità e i vincoli di svolgimento dell’attività regolamentata.

Il principale cliente di Romagna Acque è pertanto rappresentato da Hera S.p.A. che, in qualità di gestore del servizio idrico integrato nei Comuni romagnoli, acquisisce all’ingrosso l’acqua dalla Società prelevandola dai terminali dell’Acquedotto di Romagna o dalle fonti di approvvigionamento locali conferite a Romagna Acque nel progetto “Società delle Fonti” per immetterla in rete e fornirla agli utenti finali.

Il nuovo ruolo di fornitore all’ingrosso per l’intero fabbisogno idropotabile della Romagna, assunto dalla Società dal 1° gennaio 2009, ha determinato una produzione e fornitura su base annua di circa 106,6 milioni di metri cubi durante il 2010 (fino a tutto il 31/12/2008 tale produzione era legata alla sola diga di Ridracoli era pari mediamente a circa il 50% del fabbisogno annuo). Ciò sta determinando una serie di idonei e significativi adeguamenti organizzativi e gestionali nonché consistenti variazioni nei flussi complessivi dei costi e dei ricavi.

Si espongono nella pagina seguente i dati relativi al conto economico degli ultimi tre esercizi disponibili (2014, 2013 e 2012), in valore assoluto e percentuale, precisando che, con riferimento ai dati del 2014, si fa riferimento al conto economico preconsuntivo:

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. (dati in €)	2014	%	2013	%	2012	%
Ricavi caratteristici	41.406.109,00	80,22%	40.837.532,00	77,09%	38.087.024,00	85,97%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	748.644,00	1,45%	665.153,00	1,26%	665.910,00	1,50%
Altri ricavi e proventi	9.463.290,00	18,33%	11.472.358,00	21,66%	5.549.101,00	12,53%
Valore della Produzione	51.618.043,00	100,00%	52.975.043,00	100,00%	44.302.035,00	100,00%
Costi operativi esterni	- 17.449.058,00	-33,80%	- 17.060.019,00	-32,20%	- 18.570.789,00	-41,92%
Valore Aggiunto	34.168.985,00	66,20%	35.915.024,00	67,80%	25.731.246,00	58,08%
Costi del personale	- 7.619.634,00	-14,76%	- 7.513.239,00	-14,18%	- 7.471.929,00	-16,87%
Margine Operativo Lordo	26.549.351,00	51,43%	28.401.785,00	53,61%	18.259.317,00	41,22%
Ammortamenti ed Accantonamenti	- 15.026.891,00	-29,11%	- 17.327.194,00	-32,71%	- 14.180.093,00	-32,01%
Reddito Operativo	11.522.460,00	22,32%	11.074.591,00	20,91%	4.079.224,00	9,21%
Proventi e Oneri finanziari	2.347.850,00	4,55%	3.413.278,00	6,44%	4.590.399,00	10,36%
Reddito ordinario	13.870.310,00	26,87%	14.487.869,00	27,35%	8.669.623,00	19,57%
Proventi e Oneri Straordinari	108.395,00	0,20%	433.688,00	0,82%	315.259,00	0,60%
Risultato ante imposte	13.978.705,00	27,08%	14.921.557,00	28,17%	8.984.882,00	20,28%
Imposte	- 4.643.000,00	-8,99%	- 4.947.000,00	-9,34%	- 2.911.000,00	-6,57%
Utile (perdita)	9.335.705,00	18,09%	9.974.557,00	18,83%	6.073.882,00	13,71%

L’andamento dei ricavi caratteristici, legati alla cessione della risorsa idrica al gestore del servizio Hera S.p.A. è funzione della quantità di metri cubi di acqua effettivamente ceduti. Essa dipende sia da elementi esogeni alla società, quali ad esempio le condizioni di minore o maggiore siccità che caratterizzano i singoli anni solari, che da elementi endogeni, quali ad esempio la

progressiva implementazione del citato progetto “Società delle fonti”, che ha visto la sua attuazione a regime a partire dall’anno 2009.

I ricavi accessori sono in larga parte rappresentati dai contributi in conto esercizio trentennali erogati dallo Stato per la realizzazione delle opere infrastrutturali legate alla gestione dell’invaso di Ridracoli, da ricavi e proventi per la concessione in uso della rete a fibre ottiche sviluppata dalla società lungo la propria rete di condotte acquedottistiche, nonché da canoni per impianti fognari e di depurazione.

Si segnala inoltre il considerevole contributo alla redditività aziendale derivante dall’investimento dell’ingente massa di liquidità creatasi a seguito degli elevati flussi di cassa prodotti dall’azienda rispetto al reddito per effetto dell’ingente incidenza degli ammortamenti della struttura tecnico-produttiva.

Nel periodo considerato, il contributo al risultato economico delle operazioni straordinarie si è mantenuto a livelli estremamente contenuti rispetto al totale dei componenti positivi di reddito.

Le condizioni di svolgimento delle combinazioni produttive aziendali consentono di ritenere che l’andamento della redditività della società possa mantenersi in futuro in linea con l’incremento dei livelli di attività legati alla definitiva implementazione del progetto “Società delle Fonti”.

La situazione patrimoniale della società degli esercizi 2013 e 2014 è esposta di seguito:

Stato patrimoniale				
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. -Voci (in €)	31.12.2014	%	31.12.2013	%
Immobilizzazioni Immateriali	2.347.473	0,50%	2.568.255	0,55%
Immobilizzazioni Materiali	335.212.659	71,29%	303.324.110	88,14%
Immobilizzazioni Finanziarie	37.494.174	7,97%	38.252.415	11,12%
Totale immobilizzazioni	375.054.306	79,77%	344.144.780	73,28%
Magazzino	1.633.380	0,35%	1.591.943	0,34%
Liquidità differite	71.664.798	15,24%	82.143.173	17,49%
Liquidità immediate	21.846.225	4,65%	41.741.478	8,89%
Totale attivo	470.198.709	100,00%	469.621.374	100,00%
Passività consolidate	26.122.991	5,56%	34.697.554	7,39%
Passività correnti	35.509.645	7,55%	28.213.494	6,01%
Totale passività	61.632.636	13,11%	62.911.048	13,40%
Patrimonio netto	408.566.073	86,89%	406.710.326	86,60%
Totale fonti di finanziamento	470.198.709	100,00%	469.621.374	100,00%

Come si evince agevolmente dalle cifre riportate, la Società è caratterizzata da un invidiabile livello di solidità patrimoniale, testimoniato dal fatto che, da un lato, le ingenti immobilizzazioni materiali sono interamente coperte dal patrimonio netto e, dall’altro, che il rapporto fra le passività finanziarie consolidate ed i mezzi propri è di gran lunga inferiore all’unità (ci sono circa 11 euro di patrimonio netto per ogni euro di debito finanziario consolidato). Ciò, assieme alle ingenti liquidità immediate e differite, consente di affermare che vi sono margini amplissimi per il sostenimento in

totale autofinanziamento di eventuali programmi di ampliamento della capacità produttiva della società, nonché di ammodernamento della relativa rete infrastrutturale.

Tutto ciò induce lo scrivente a ritenere che non sussistano ad oggi elementi di sorta che possano pregiudicare il modello di business che caratterizza la società per come lo stesso è stato delineato a livello economico, finanziario e patrimoniale nelle pagine precedenti.

3.2. START ROMAGNA S.P.A..

I Comuni conferenti detengono una partecipazione di n. 112.356 azioni ordinarie di v.n. pari a € 1,00 nella società Start Romagna S.p.A., con sede in Cesena, Via A. Spinelli 140, C.F. e P.I. 03836450407, pari allo 0,39% del capitale della società.

La Società Start Romagna S.p.A. è il soggetto prescelto per esercitare il servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) nei tre bacini territoriali delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini a seguito dell'operazione di concentrazione che ha determinato dapprima il conferimento nella Holding delle partecipazioni nelle Società AVM S.p.A., ATM S.p.A. e TRAM Servizi S.p.A. precedentemente possedute dai principali enti pubblici territoriali soci, successivamente la creazione di un'azienda unica per effetto della fusione per incorporazione delle partecipate nella holding.

La situazione economica degli ultimi tre esercizi è riportata di seguito:

Start Romagna S.p.A. (dati in €)	2014*	%	2013	%	2012	%
Ricavi caratteristici	76.999.894	92,06%	70.535.188	84,11%	67.638.152	79,90%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	880.000	1,05%	731.913	0,87%	970.739	1,15%
Altri ricavi	5.757.075	6,88%	12.589.236	15,01%	16.041.540	18,95%
Valore della Produzione	83.636.969	100,00%	83.856.337	100,00%	84.650.431	100,00%
Costi operativi esterni	- 34.806.303	-41,62%	- 36.006.293	-42,94%	- 38.926.398	-45,98%
Valore Aggiunto	48.830.666	58,38%	47.850.044	57,06%	45.724.033	54,02%
Costi del personale	- 42.255.000	-50,52%	- 40.482.632	-48,28%	- 39.137.789	-46,23%
Margine Operativo Lordo	6.575.666	7,86%	7.367.412	8,79%	6.586.244	7,78%
Ammortamenti ed Accantonamenti	- 5.160.000	-6,17%	- 6.599.891	-7,87%	- 7.956.346	-9,40%
Reddito Operativo	1.415.666	1,69%	767.521	0,92%	1.370.102	-1,62%
Proventi e Oneri finanziari	- 200.000	-0,24%	- 205.397	-0,24%	- 146.186	-0,17%
Reddito ordinario	1.215.666	1,45%	562.124	0,67%	1.516.288	-1,79%
Proventi e Oneri Straordinari	48.000	0,06%	984	0,00%	419.881	0,50%
Risultato ante imposte	1.263.666	1,51%	561.140	0,67%	1.096.407	-1,30%
Imposte	- 1.092.000	-1,31%	- 860.000	-1,03%	- 845.493	-1,00%
Utile (perdita)	171.666	0,21%	298.860	-0,36%	1.941.900	-2,29%

*preconsuntivo

Si nota un considerevole miglioramento dei risultati aziendali che nel giro di due esercizi passano da un perdita di quasi due milioni di euro ad un utile di 172.000, raggiunto senza fare ricorso a proventi di natura straordinaria.

Si sottolinea il miglioramento della incidenza percentuale dei costi operativi esterni, che calano di circa quattro punti percentuali assoluti dal 2011 al 2013 e del valore dei ricavi, che aumentano sia con riferimento ai ricavi da contratti di servizi che alla vendita dei titoli di viaggio.

Con riferimento alla situazione patrimoniale, di seguito sono indicati gli stati patrimoniali relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2012 e 2013:

Start Romagna S.p.A. Voci (in €)	Stato Patrimoniale			
	31.12.2013	%	31.12.2012	%
Immobilizzazioni Immateriali	1.158.293	1,54%	1.545.636	1,85%
Immobilizzazioni Materiali	33.375.430	95,87%	36.664.868	95,26%
Immobilizzazioni Finanziarie	278.829	0,80%	278.829	0,72%
Totale immobilizzazioni	34.812.552	46,40%	38.489.333	45,99%
Magazzino, Ratei e risconti	3.398.582	4,53%	3.192.710	3,81%
Liquidità differite	36.055.023	48,06%	40.538.373	48,44%
Liquidità immediate	762.185	1,02%	1.473.893	1,76%
Totale attivo	75.028.342	100,00%	83.694.309	100,00%
Passività consolidate	27.816.468	37,07%	29.168.893	34,85%
Passività correnti	21.054.947	28,06%	28.069.628	33,54%
Totale passività	48.871.415	65,14%	57.238.521	68,39%
Patrimonio netto	26.156.927	34,86%	26.455.788	31,61%
Totale fonti di finanziamento	75.028.342	100,00%	83.694.309	100,00%

La struttura patrimoniale è tutto sommato equilibrata con le attività materiali, essenzialmente rappresentate dal materiale rotabile (autobus) con cui la società svolge i propri servizi di TPL coperte da passività differite o da patrimonio netto.

3.3. UNICA RETI S.P.A..

I Comuni conferenti detengono una partecipazione di n. 11.180.453 azioni ordinarie di valore nominale € 1,00 nella società denominata Unica Reti S.p.A., con sede in Savignano sul Rubicone (FC), Via Rubicone dx I° tratto 1950, C.F. e P.I. 03249890405, pari complessivamente al 15,89% del capitale della Società.

Unica Reti S.p.A. è proprietaria delle reti di distribuzione del gas realizzate fino al 31 dicembre 2001 dalle Società CIS S.p.A., AMGA S.p.A., AURA S.p.A. partecipanti all'atto di fusione mediante costituzione di nuova Società del 23 novembre 2001.

In data 30 dicembre 2003, ai sensi dell' art. 113, comma 13, del D.Lgs. n. 267/2000, ii Comuni conferenti ha conferito nella medesima società, le reti di captazione, adduzione, ed allontanamento idriche realizzate nel territorio comunale fino al luglio 2003.

In data 24 febbraio 2003 Unica Reti S.p.A. ed Hera S. p.A. hanno stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda ai sensi del quale, inter alia, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, Unica Reti S.p.A. ha concesso in affitto ad Hera S.p.A. il ramo d'azienda finalizzato all'esercizio dell'attività relativa ai servizi pubblici afferenti il ciclo idrico integrato, costituito dagli impianti di prelievo e captazione di acque sotterranee, di derivazioni di acque superficiali, di reti di adduzione, di potabilizzatori, di reti di distribuzione, serbatoi di stoccaggio, pensili, vasche, punti di consegna agli utenti, costituiti da derivazioni delle reti di distribuzione e da misuratori (contatori).

SS

In pari data Unica Reti S.p.A. ed Hera S. p.A. hanno stipulato un ulteriore contratto di affitto di ramo d'azienda ai sensi del quale, inter alia, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, Unica Reti ha concesso in affitto ad Hera il ramo d'azienda finalizzato all'esercizio dell'attività di produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita di gas, costituito da impianti quali punti di consegna e misura del gas, cabine primarie di decompressione, rete di distribuzione gas a media pressione, cabine secondarie di decompressione, rete di distribuzione gas a bassa pressione, impianti di protezione catodica, punti di consegna agli utenti a media ed a bassa pressione, costituiti da derivazioni delle reti di distribuzione e da misuratori (contatori).

Con convenzione stipulata in data 1 febbraio 2005, l'Agenzia d'ambito di Forlì-Cesena (ATO) ha affidato in esclusiva ad Hera S.p.A. la gestione del servizio idrico integrato, così come definito dall'art. 4, comma 1, lett. f), della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, nei Comuni facenti parte dell'Ambito territoriale ottimale di Forlì-Cesena. Le reti conferite in Unica Reti S.p.A. sono quindi state tutte poste a disposizione di Hera S.p.A. ai fini dell'erogazione del servizio idrico integrato e del servizio di produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas.

In data 22 dicembre 2005 i Comuni conferenti ha conferito nella società Unica Reti S.p.A., sempre ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. n. 267/2000, le reti fognarie miste realizzate nel territorio comunale fino al giugno 2005.

Le quote di ammortamento dei cespiti inseriti in tale contratto, confluiscono nel bilancio della società affittuaria, mentre i conferimenti di reti ed impianti idrici e fognari, effettuati dai Comuni Soci negli anni 2004-2006 sono invece ammortizzati dalla Società.

Unica Reti S.p.A. si configura pertanto come tipica "Società degli Asset" ed ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione od affitto d'azienda, delle seguenti attività:

- l'amministrazione e la gestione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui;
- l'amministrazione e la gestione di reti di gasdotti locali ed impianti connessi ed accessori;
- l'amministrazione e la gestione di mezzi ed impianti, fissi e mobili, per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti assimilati;
- l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del/dei soggetti gestori dei servizi pubblici a rilevanza economica e non economica, ove consentito dalle normative generali e di settore;
- l'amministrazione, gestione e la valorizzazione, ivi compresa la commercializzazione, di beni immobili afferenti il patrimonio pubblico locale;
- la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;

- servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni, studi di fattibilità, direzione lavori, che siano funzionali e compatibili con le attività sopra elencate e fondati sul profilo delle competenze aziendali.

Di seguito si presentano i conti economici della società per gli esercizi 2012-2014:

Unica Reti S.p.A. (dati in €)	2014	%	2013	%	2012	%
Ricavi caratteristici	8.745.103	93,34%	8.916.945	97,37%	8.760.840	97,35%
Altri ricavi	623.736	6,66%	240.700	2,63%	238.544	2,65%
Valore della Produzione	9.368.839	100,00%	9.157.645	100,00%	8.999.384	100,00%
Costi operativi esterni	- 660.552	-7,05%	- 694.346	-7,58%	- 1.127.780	-12,53%
Valore Aggiunto	8.708.287	92,95%	8.463.299	92,42%	7.871.604	87,47%
Costi del personale	- 130.089	-1,39%	- 127.641	-1,39%	- 77.874	-0,87%
Margine Operativo Lordo	8.578.198	91,56%	8.335.658	91,02%	7.793.730	86,60%
Ammortamenti ed Accantonamenti	- 4.205.757	-44,89%	- 4.217.934	-46,06%	- 4.215.422	-46,84%
Reddito Operativo	4.372.441	46,67%	4.117.724	44,96%	3.578.308	39,76%
Proventi e Oneri finanziari	- 798.529	-8,52%	- 894.745	-9,77%	- 1.137.639	-12,64%
Reddito ordinario	3.573.912	38,15%	3.222.979	35,19%	2.440.669	27,12%
Proventi e Oneri Straordinari	2.057	0,02%	619.343	6,76%	2.095.082	23,28%
Risultato ante imposte	3.575.969	38,17%	3.842.322	41,96%	4.535.751	50,40%
Imposte	- 1.129.074	-12,05%	- 1.034.562	-11,30%	- 1.576.285	-17,52%
Utile (perdita)	2.446.895	26,12%	2.807.760	30,66%	2.959.466	32,89%

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono rappresentati dai canoni di locazione dei rami concessi in affitto di azienda ad Hera S.p.A. e della Sede di Savignano sul Rubicone.

Per il servizio idrico integrato, il canone è stato fissato dalla Autorità d'Ambito (ATO) a decorrere dal 01.01.2005, mentre per il gas esso è fissato da apposito contratto di affitto di ramo d'azienda. A fine 2009 il canone è stato rivisto per il periodo per il periodo 2007 – 2012 e ciò ha comportato una iniziale contrazione per il periodo 2007-2009, mentre dal 2010 in avanti è stata concordata una crescita del canone gas che ha comportato un maggiore fatturato ed una ripresa dei ricavi di esercizio.

La voce Altri ricavi si riferisce in massima parte a Contributi in conto esercizio riconosciuti dai Comuni Soci per lo svolgimento delle attività di amministrazione del patrimonio di competenza della Società, fra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, quelle di inventariazione dei beni, collaudi, verifica delle estensioni, vigilanza e controllo sul patrimonio.

I costi operativi sono in larga misura rappresentati dalle prestazioni di servizi necessari al funzionamento della società (quali ad esempio, compensi agli organi sociali, consulenze, prestazioni di servizi, personale dipendente e simili), mentre la voce preponderante del costo della produzione è rappresentata dagli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali relative all'infrastruttura fognaria conferita alla società dai Comuni soci, che pur essendo inclusi fra i cespiti del servizio idrico integrato messi a disposizione di Hera S.p.A. continuano ad essere ammortizzati dalla società.

Ulteriore voce che incide fortemente sui risultati finali di Unica S.p.A. è rappresentata dagli oneri finanziari a servizio dei debiti contratti per il finanziamento delle opere infrastrutturali realizzate dalla società, che tuttavia sono in progressivo calo sia per la diminuzione dei debiti finanziari che per la progressiva riduzione dei tassi di finanziamento nel periodo considerato.

Gli stati patrimoniali degli esercizi 2013 e 2014 sono i seguenti:

Unica Reti S.p.A. Voci (in €)	Stato patrimoniale			
	31.12.2014	%	31.12.2013	%
Immobilizzazioni Immateriali	43.040	0,02%	48.236	0,02%
Immobilizzazioni Materiali	236.363.073	99,58%	240.523.197	99,58%
Immobilizzazioni Finanziarie	955.526	0,40%	955.526	0,40%
Totale immobilizzazioni	237.361.639	98,13%	241.526.959	98,21%
Magazzino, Ratei e risconti	11.460	0,00%	11.249	0,00%
Liquidità differite	3.628.427	1,50%	3.286.028	1,34%
Liquidità immediate	889.243	0,37%	1.098.278	0,45%
Totale attivo	241.890.769	100,00%	245.922.514	100,00%
Passività consolidate	20.974.492	8,67%	23.581.570	9,59%
Passività correnti	3.233.969	1,34%	4.905.526	1,99%
Totale passività	24.208.461	10,01%	28.487.096	11,58%
Patrimonio netto	217.682.308	89,99%	217.435.418	88,42%
Totale fonti di finanziamento	241.890.769	100,00%	245.922.514	100,00%

La struttura patrimoniale è quella tipica delle cd. Società degli *Asset*, caratterizzate da una struttura composta per la maggior parte da immobilizzazioni materiali acquisite prevalentemente attraverso operazioni straordinarie, quali ad esempio, scissioni, fusioni o conferimenti da parte degli enti soci.

Le poste dell'attivo circolante sono composte prevalentemente dai crediti verso Hera S.p.a. per il corrispettivo non ancora pagato per il canone gas o quale corrispettivi della messa disposizione delle infrastrutture del ciclo idrico integrato.

Le passività consolidate sono relative per la maggior parte ai mutui cui si faceva riferimento in sede di commento della voce oneri finanziari nel conto economico.

4. I CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI

4.1. LA VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI OGGETTO DI CONFERIMENTO.

L'oggetto dell'incarico è relativo alla valutazione del valore attribuibile alle azioni/quote delle società possedute dai Comuni conferenti ed oggetto di conferimento in Livia Tellus Governance S.p.A. ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lett. b) del codice civile.

Per espressa decisione del legislatore, in tal caso l'obiettivo della valutazione deve essere rappresentato dal valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto di conferimento.

Dal punto di vista della natura, le azioni/quote costituiscono strumenti finanziari rappresentativi di patrimonio netto, cioè, secondo quanto indicato all'interno dei principi contabili internazionali IAS-IFRS (Cfr IAS 39 - strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, paragrafo

9), “...qualsiasi contratto che rappresenti una quota ideale di partecipazione residua nell’attività di un’impresa dopo aver estinto tutte le sue passività...”.

Nell’ottica del soggetto detentore, le azioni configurano tipicamente attività finanziarie e sono caratterizzate dal regime della circolazione; di conseguenza, il loro trasferimento determina il cambiamento della composizione del soggetto giuridico dell’impresa, con effetti analoghi, in caso di compravendita di pacchetti di azioni di maggioranza assoluta o relativa, a quelli derivanti dalla compravendita dell’azienda ad esse afferente. Considerazioni analoghe, ma temperate dalla considerazione in merito alla mancanza di quel regime di circolazione che intrinsecamente caratterizza le azioni, possono essere effettuate con riferimento alle quote rappresentative di capitale delle società a responsabilità limitata.

Alla luce delle considerazioni appena svolte, per determinare il *fair value* delle partecipazioni, tradotto in italiano con il termine “valore equo”, si è ricorsi alla definizione di cui principi contabili internazionali IAS-IFRS (Cfr. IFRS 13, paragrafo 9), secondo cui esso rappresenta “...il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”. In particolare, il par. 27 sottolinea come “una valutazione del *fair value* di un’attività finanziaria considera la capacità di un operatore di mercato di generare benefici economici impiegando l’attività nel suo massimo e migliore utilizzo o vendendola a un altro operatore di mercato che la impiegherebbe nel suo massimo e migliore utilizzo”.

A commento di tale definizione, si deve innanzitutto osservare che la transazione deve essere libera, quindi non forzata, cioè, ad esempio, non deve avvenire in fattispecie quali la liquidazione o il sensibile ridimensionamento dell’attività aziendale. Lo IAS 39 prima e l’IFRS 13 poi, infatti, precisano che il *fair value* deve essere configurato nell’ipotesi di impresa in funzionamento e pienamente operativa, come è appunto il caso delle imprese relative alle partecipazioni oggetto di valutazione. Si rinvia in proposito a quanto indicato nella presente relazione in sede di descrizione delle vicende societarie delle società oggetto di valutazione (Cfr. paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3).

• Il principio contabile individua tre principali tecniche di valutazione del *fair value* nel metodo basato sulla valutazione di mercato, nel metodo del costo e nel metodo reddituale. Tali tecniche di valutazione devono massimizzare l’utilizzo di input osservabili rilevanti e ridurre al minimo l’utilizzo di input non osservabili. L’IFRS 13, par. 87 sottolinea che gli input non osservabili devono essere utilizzati per valutare il *fair value* nella misura in cui gli input osservabili rilevanti non siano disponibili. Tuttavia la finalità della valutazione del *fair value* resta la stessa, ossia un

prezzo di chiusura alla data di valutazione dal punto di vista di un operatore di mercato che possieda l'attività o la passività.

L'IFRS 13 individua una gerarchia di cosiddetti "elementi di input" per la determinazione del *fair value* attraverso le tecniche di valutazione.

In particolare, se esiste un mercato attivo nel quale lo strumento oggetto di valutazione è quotato, il *fair value* coincide con il prezzo indicato nel mercato principale o nel mercato più vantaggioso per lo specifico strumento finanziario (cosiddetti input osservabili di primo livello secondo i paragrafi 72, 76, 77, 78 dell'IFRS 13).

Se non è possibile configurare un mercato attivo per la rarefazione o l'assenza totale di quotazioni, il *fair value* deve essere determinato ricorrendo ad altri elementi, fra cui il principio ammette i seguenti:

1. valore di mercato di strumenti finanziari sostanzialmente analoghi a quello oggetto di valutazione, valore di mercato di strumenti finanziari identici o simili su mercati non attivi, elementi diversi da prezzi di mercato ma osservabili (cosiddetti input osservabili di secondo livello secondo i paragrafi 81-85 dell'IFRS 13);
2. valori determinati in base a elementi di input non osservabili sul mercato, ma tenuti in considerazione dai partecipanti al mercato nella determinazione del prezzo dell'attività finanziaria in una operazione corrente di mercato (cosiddetti input di terzo livello).

Nell'ambito della valutazione del capitale economico/*fair value* delle società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento in Livia Tellus Governance S.p.A., per la stima del valore delle partecipazioni lo scrivente ha utilizzato l'una o l'altra delle metodologie di determinazione del *fair value* sopra indicate a seconda dei dati e delle informazioni disponibili. Poiché non erano disponibili prezzi fatti in transazioni recenti si è proceduto con una tecnica di valutazione del capitale economico coerente con le tecniche di valutazione indicate dal principio IFRS 13. Tali tecniche sono finalizzate alla determinazione del valore del capitale economico dell'azienda, quale valore attribuibile al patrimonio dell'impresa nell'ipotesi che l'azienda stessa sia oggetto di cessione. Ovviamente nel caso di partecipazioni non totalitarie il valore ad esse attribuibile risulta dal prodotto tra il valore del capitale economico riferito all'intera azienda e la percentuale di partecipazione detenuta. Tali metodologie di stima sono state impiegate anche per la stima del valore dei rami di azienda detenuti direttamente dalla Società senza il tramite di un veicolo giuridico distinto.

SS

La determinazione del capitale economico è funzione dei valori attribuibili agli elementi del patrimonio, dei flussi reddituali o finanziari che la gestione è in grado di generare e dei tassi di attualizzazione/capitalizzazione di tali flussi.

Ad una sintetica rassegna delle tecniche di valutazione, utilizzate in assenza di *fair value* determinati con riferimento alle categorie *sub.1* e *sub.2*, sono dedicate le pagine seguenti della relazione.

4.1 LA NOZIONE DI CAPITALE ECONOMICO

La teoria economico-aziendale ha configurato tre principali nozioni di capitale-valore, cioè del valore attribuibile al patrimonio aziendale.

Le tre configurazioni di capitale di cui si argomenta si connettono alle ipotesi assunte per la loro determinazione e sono di seguito indicate:

- capitale di gestione;
- capitale di liquidazione;
- capitale economico.

Il capitale di gestione è normalmente inteso come l'insieme dei fattori di produzione (attività) a disposizione dell'impresa, nell'ipotesi di continuazione della gestione tipica, e dei vincoli (passività) che ne condizionano il suo svolgimento. La raffigurazione del capitale di gestione mediante il sistema dei valori del bilancio ci dà la nozione di capitale di bilancio o di funzionamento, costituito dagli elementi dell'attivo e del passivo; la loro differenza evidenzia il capitale netto che, a sua volta, può essere suddiviso nelle parti ideali costituite dal capitale sociale e dalle riserve. Il capitale di bilancio o di funzionamento è dunque il sistema dei valori attribuito al patrimonio dell'impresa in funzione della corretta configurazione periodica dei redditi di esercizio. La determinazione di tali valori è regolata dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Nell'ipotesi che l'azienda, per qualsivoglia motivo, non continui l'attività di gestione tipica, ma sia destinata a cessare, si ha il capitale di liquidazione. Questa nozione di capitale-valore riferita al patrimonio dell'impresa è determinata attribuendo i presunti futuri ricavi di realizzo e i costi di estinzione rispettivamente alle attività e alle passività del patrimonio aziendale.

Il capitale di liquidazione può dunque essere inteso come un aggregato di valori determinato configurando la liquidazione per stralcio dell'impresa.

La terza nozione di capitale-valore è riferita al patrimonio dell'impresa nell'ipotesi che l'azienda stessa sia oggetto di cessione.

SS

La sua determinazione è funzione dei valori attribuibili agli elementi del patrimonio, dei flussi reddituali o finanziari che la gestione è in grado di generare e dei tassi di attualizzazione/capitalizzazione di tali flussi.

Il valore del patrimonio di impresa, in ipotesi di cessione, è inteso dalla teoria economico-aziendale come un valore unico ed è denominato capitale economico.

La determinazione del capitale economico può avvenire seguendo metodologie operative tra loro alternative, modellate sulla base degli aspetti nei quali può essere indagata la gestione aziendale; si hanno così metodologie orientate a privilegiare o a mediare l'aspetto patrimoniale, economico e finanziario.

Nella valutazione del capitale economico di un'azienda i metodi utilizzati devono rispettare i seguenti principi:

- **generalità**: la valutazione deve prescindere da elementi contingenti quali ad esempio le particolari situazioni di domanda e di offerta, le caratteristiche delle parti interessate alla negoziazione (di acquisizione, apporto, fusione, ecc.) e le rispettive forze contrattuali;
- **razionalità**: il valore di stima del capitale economico deve basarsi su uno schema logico, chiaro e condivisibile, che normalmente correla il valore dell'azienda in un dato momento ai flussi di risultati attesi (flussi di reddito, flussi di cassa), alla loro distribuzione nel tempo, al valore d'uso dei mezzi finanziari espresso dai tassi di investimenti alternativi, al rischio che si associa all'investimento;
- **dimostrabilità**: le quantità economiche impiegate nella metodologia valutativa prescelta devono avere un accettabile grado di credibilità (e quindi di obiettività). I flussi di reddito ed i flussi di cassa del passato, ad esempio, sono dati certi (o relativamente certi); mentre gli stessi flussi riferiti ad anni a venire assumono un crescente grado d'incertezza. In generale, dunque, la dimostrabilità appare spesso associata alla natura obiettiva, anziché stimata o presunta, delle quantità accolte nelle formule valutative ed al rigore con cui si conduce il processo di previsione dei flussi reddituali o finanziari futuri;
- **stabilità**: la stima deve garantire la determinazione di un valore tendenzialmente stabile nel tempo. Ciò implica, ad esempio nella determinazione dei flussi reddituali o finanziari presi a riferimento per la valutazione, l'esclusione dei componenti straordinari e difficilmente ripetibili, nonché l'esecuzione di ulteriori rettifiche tese alla determinazione di valori medi-normali di riferimento. La stima del capitale economico deve quindi tendere per quanto possibile a esprimere valori non modificabili nel tempo se non in presenza di un mutamento sostanziale delle premesse che li originano.

Dai principi cardine di valutazione discende anche che, nella determinazione del capitale

economico di un'azienda, si deve fare esclusivo riferimento alle condizioni di gestione in essere nell'azienda, senza considerare l'effetto di eventuali interventi attuabili da specifici potenziali acquirenti.

Il processo di valutazione, quindi, è un processo razionale che porta a sintetizzare, nel giudizio di valore, gli apprezzamenti di tipo quantitativo e qualitativo circa le prospettive economiche dell'azienda nel contesto in cui opera.

Nel caso di partecipazioni al capitale di altre imprese, quale è il caso dei beni oggetto della presente relazione di valutazione, il valore di stima deriva dal prodotto fra il valore del capitale economico riferito all'intera azienda (cioè al 100% delle azioni) e la percentuale di partecipazione al capitale rappresentata dal pacchetto azionario oggetto di valutazione, pari al rapporto fra le azioni oggetto di valutazione e il totale delle azioni in circolazione. Nel caso la società sia costituita in forma di S.r.l. il valore delle quote oggetto di valutazione deriva dal prodotto fra il valore del capitale economico determinato con riferimento all'intera azienda ed il rapporto fra il valore delle quote oggetto di valutazione e l'intero capitale sociale.

Ad una sintetica rassegna delle tecniche di valutazione, utilizzate in assenza di *fair values* determinati con riferimento alle categorie *sub.1* e *sub.2*, sono dedicate le pagine seguenti della relazione.

La teoria economico-aziendale ha configurato tre principali nozioni di capitale-valore, cioè del valore attribuibile al patrimonio aziendale.

Le tre configurazioni di capitale di cui si argomenta si connettono alle ipotesi assunte per la loro determinazione e sono di seguito indicate:

- capitale di gestione;
- capitale di liquidazione;
- capitale economico.

Il capitale di gestione è normalmente inteso come l'insieme dei fattori di produzione (attività) a disposizione dell'impresa, nell'ipotesi di continuazione della gestione tipica, e dei vincoli (passività) che ne condizionano il suo svolgimento. La raffigurazione del capitale di gestione mediante il sistema dei valori del bilancio ci dà la nozione di capitale di bilancio o di funzionamento, costituito dagli elementi dell'attivo e del passivo; la loro differenza evidenzia il capitale netto che, a sua volta, può essere suddiviso nelle parti ideali costituite dal capitale sociale e dalle riserve. Il capitale di bilancio o di funzionamento è dunque il sistema dei valori attribuito al patrimonio dell'impresa in funzione della corretta configurazione periodica dei redditi di esercizio.

La determinazione di tali valori è regolata dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Nell'ipotesi che l'azienda, per qualsivoglia motivo, non continui l'attività di gestione tipica, ma sia destinata a cessare, si ha il capitale di liquidazione. Questa nozione di capitale-valore riferita al patrimonio dell'impresa è determinata attribuendo i presunti futuri ricavi di realizzo e i costi di estinzione rispettivamente alle attività e alle passività del patrimonio aziendale.

Il capitale di liquidazione può dunque essere inteso come un aggregato di valori determinato configurando la liquidazione per stralcio dell'impresa.

La terza nozione di capitale-valore è riferita al patrimonio dell'impresa nell'ipotesi che l'azienda stessa sia oggetto di cessione.

La sua determinazione è funzione dei valori attribuibili agli elementi del patrimonio, dei flussi reddituali o finanziari che la gestione è in grado di generare e dei tassi di attualizzazione/capitalizzazione di tali flussi.

Il valore del patrimonio di impresa, in ipotesi di cessione, è inteso dalla teoria economico-aziendale come un valore unico ed è denominato capitale economico.

La determinazione del capitale economico può avvenire seguendo metodologie operative tra loro alternative, modellate sulla base degli aspetti nei quali può essere indagata la gestione aziendale; si hanno così metodologie orientate a privilegiare o a mediare l'aspetto patrimoniale, economico e finanziario.

Nella valutazione del capitale economico di un'azienda i metodi utilizzati devono rispettare i seguenti principi:

- **generalità**: la valutazione deve prescindere da elementi contingenti quali ad esempio le particolari situazioni di domanda e di offerta, le caratteristiche delle parti interessate alla negoziazione (di acquisizione, apporto, fusione, ecc.) e le rispettive forze contrattuali;
- **razionalità**: il valore di stima del capitale economico deve basarsi su uno schema logico, chiaro e condivisibile, che normalmente correla il valore dell'azienda in un dato momento ai flussi di risultati attesi (flussi di reddito, flussi di cassa), alla loro distribuzione nel tempo, al valore d'uso dei mezzi finanziari espresso dai tassi di investimenti alternativi, al rischio che si associa all'investimento;
- **dimostrabilità**: le quantità economiche impiegate nella metodologia valutativa prescelta devono avere un accettabile grado di credibilità (e quindi di obiettività). I flussi di reddito ed i flussi di cassa del passato, ad esempio, sono dati certi (o relativamente certi); mentre gli stessi flussi riferiti ad anni a venire assumono un crescente grado d'incertezza. In generale, dunque, la dimostrabilità appare spesso associata alla natura obiettiva, anziché stimata o presunta, delle quantità accolte nelle formule valutative ed al rigore con cui si conduce il processo di previsione dei flussi reddituali o finanziari futuri;

- **stabilità:** la stima deve garantire la determinazione di un valore tendenzialmente stabile nel tempo. Ciò implica, ad esempio nella determinazione dei flussi reddituali o finanziari presi a riferimento per la valutazione, l'esclusione dei componenti straordinari e difficilmente ripetibili, nonché l'esecuzione di ulteriori rettifiche tese alla determinazione di valori medi-normali di riferimento. La stima del capitale economico deve quindi tendere per quanto possibile a esprimere valori non modificabili nel tempo se non in presenza di un mutamento sostanziale delle premesse che li originano.

Dai principi cardine di valutazione discende anche che, nella determinazione del capitale economico di un'azienda, si deve fare esclusivo riferimento alle condizioni di gestione in essere nell'azienda, senza considerare l'effetto di eventuali interventi attuabili da specifici potenziali acquirenti.

Il processo di valutazione, quindi, è un processo razionale che porta a sintetizzare, nel giudizio di valore, gli apprezzamenti di tipo quantitativo e qualitativo circa le prospettive economiche dell'azienda nel contesto in cui opera.

4.3. LE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DEL CAPITALE ECONOMICO.

La determinazione del capitale economico può avvenire seguendo metodologie operative fra loro alternative o complementari, modellate sulla base degli aspetti nei quali può essere indagata la gestione aziendale. Le metodologie utilizzate sono orientate a privilegiare l'aspetto reddituale piuttosto che quello patrimoniale così come criteri che cercano di mediare tra le teoriche di specie redditualistiche e quelle patrimonialistiche. Si applica infatti un metodo misto quando si tende a temperare la prospettiva reddituale con quella patrimoniale, cioè la razionalità ipotetica derivante dalla prima impostazione concettuale con la maggior concretezza e verificabilità delle determinazioni risultanti dalla seconda.

Il procedimento di valutazione è infatti un processo razionale che porta a sintetizzare, nel giudizio di valore, gli apprezzamenti di tipo quantitativo e qualitativo circa la situazione patrimoniale ed economica dell'azienda nel contesto in cui opera.

I METODI PATRIMONIALI

Le metodologie patrimonialistiche si fondano sul principio di valutazione analitica dei singoli elementi dell'attivo e del passivo che compongono il capitale.

Principio base di ogni metodologia di stima patrimoniale è l'espressione a valori correnti dei singoli elementi attivi e passivi che compongono il patrimonio dell'azienda, prendendo come punto di partenza il capitale netto espresso da una situazione contabile.

Con riguardo ai criteri utilizzati, si fa riferimento, quando possibile, al prezzo corrente di mercato. La stima secondo il valore corrente di mercato è applicabile ai componenti del patrimonio aziendale per i quali siano disponibili quotazioni considerate significative e comunemente accettate.

Qualora, invece, fosse necessario adottare un criterio differente da quello che si basa sul valore - prezzo di mercato, la dottrina economico-aziendale indica, due opzioni, rappresentate dalla stima del costo di ricostruzione dell'elemento patrimoniale in oggetto, nel caso sia possibile ricreare un bene avente caratteristiche analoghe a quelle del cespite oggetto di valutazione, oppure dalla determinazione del cosiddetto valore di sostituzione, ovvero sia del costo di un cespite svolgente funzioni analoghe a quello oggetto di valutazione ma intrinsecamente diverso da quello per le variazioni nel frattempo intervenute nella modalità costruttiva o nella tecnologia di riferimento.

Quale che sia il criterio utilizzato, si determina dapprima il costo "a nuovo" del bene e lo si abbatta successivamente fino al livello di vetustà del bene oggetto di valutazione, sempre che la vetustà sia causa di deperimento fisico e/o di obsolescenza tecnica. Mentre il grado di deperimento fisico specifica la perdita di valore conseguente all'uso, l'obsolescenza è collegata invece tanto a fattori generali, quale ad esempio l'evoluzione tecnologica, quanto ad elementi specifici del cespite, come nel caso di inadeguatezza funzionale del bene oggetto di valutazione rispetto al nuovo corrispondente.

Infine, quando si vuole attribuire un valore agli elementi immateriali che sono parte costituente del patrimonio aziendale e si sono formati nel tempo a seguito del normale funzionamento dell'impresa (quali ad esempio il know-how tecnologico, i marchi, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i brevetti, le reti di vendita, il portafoglio clienti e via dicendo) ma che non trovano rappresentazione all'interno del sistema dei valori patrimoniali registrati nella contabilità dell'impresa, si utilizza il metodo patrimoniale complesso. Tale metodo procede alla stima del valore dei beni immateriali "intangibili" attraverso l'utilizzo di criteri analitici, cioè in base ad una costruzione logica fondata su dati documentati, oppure tramite l'impiego di criteri empirici, basati su parametri e formule dedotti dal comportamento negoziale degli operatori sul mercato.

I metodi patrimoniali analitici sono spesso soggetti alla cosiddetta "verifica reddituale", vale a dire all'accertamento del tasso di redditività del capitale determinato con la stima analitico patrimoniale. Se, infatti, a seguito del rapporto fra il reddito normale atteso quale flusso derivante da quello stock di capitale (si anticipano qui concetti che saranno ripresi in tema di analisi dei metodi reddituali e misti reddituali-patrimoniali) ed il capitale medesimo come sopra determinato, si ottiene un tasso di remunerazione del capitale allineato al costo del capitale proprio (per i riferimenti a tale grandezza si veda quanto indicato nelle pagine successive della presente relazione), allora si considera superata la verifica e si mantiene il valore così determinato quale stima analitico-patrimoniale. Se,

invece, il tasso di redditività ottenuto non è soddisfacente, si procede alla correzione della stima patrimoniale per effetto di un *badwill* derivante dall'insoddisfacente redditività.

In molte situazioni, per evitare costose stime analitico-patrimoniali che, confrontate con il reddito normale atteso da esse generato, sarebbero successivamente vanificate dalla verifica reddituale, si procede preventivamente ad effettuare il test di redditività a partire dal capitale netto contabile. Solo se il test viene ampiamente superato con il riferimento a tale grandezza capitale si procede alla rideterminazione del valore corrente con le metodologie proprie della stima patrimoniale. Vi possono essere inoltre situazioni intermedie nelle quali è possibile procedere ad una rivalutazione del valore degli asset aziendali per effetto della stima economico-patrimoniale, che ne collochi il valore al di sotto del loro teorico valore corrente pieno in considerazione della insufficiente redditività che deriverebbe dal confronto fra i redditi attesi ed i valori di stima. In tal caso la migliore dottrina aziendalistica in tema di valutazioni di azienda (L. Guatri, M. Bini, Trattato sulla valutazione delle aziende, EGEA, 2005) ha introdotto la nozione di "rivalutazione controllata" dei cespiti aziendali in sede di stima analitico patrimoniale, onde esprimere la porzione del valore corrente degli elementi attivi tale da consentire il superamento della verifica reddituale.

Nonostante le indubbie caratteristiche del metodo patrimoniale in termini di obiettività, legato com'è solo all'accertamento di fatti e di considerazioni storiche od attuali, e di generalità, per i suoi tipici riferimenti al mercato, lo schema logico ad esso relativo si allontana dalla definizione di capitale economico quale valore attuale dei frutti futuri complessivamente prodotti dalla gestione di una impresa. La carenza accertata di razionalità ne sconsiglia quindi l'utilizzo quale unico metodo di valutazione di un'azienda effettivamente operante sul mercato.

Ciò non toglie, peraltro, che in situazioni del tutto peculiari, che si incontreranno anche nelle successive elaborazioni di valutazione, il metodo patrimoniale possa essere utilizzato come unico elemento di valutazione del compendio patrimoniale di un'azienda, come ad esempio nel caso di società immobiliari impegnate nella sola attività di concessione in locazione di immobili di proprietà o nel caso delle holding pure. In tali circostanze è intuitivo che il valore economico della società è necessariamente legato al solo valore di mercato dei beni di proprietà o delle partecipazioni, e non, in generale, a elementi di diversa natura.

IMETODI REDDITUALI.

Le metodologie redditualistiche di valutazione del capitale economico di un'azienda si fondano sull'idea che il valore dell'azienda dipende dai redditi che si ritiene questa sarà in grado di produrre. Si collega quindi il valore dell'azienda (W) al flusso di redditi attesi (R).

In generale, per applicare correttamente tali metodi di valutazione occorre quindi determinare:

- la grandezza del reddito che l'azienda è in grado di produrre stabilmente;

- l'orizzonte temporale da prendere in esame;
- il tasso di capitalizzazione dei flussi reddituali futuri corrispondente al saggio prospettico di remunerazione del capitale proprio.

Il metodo reddituale maggiormente diffuso si basa sulla formula della "rendita perpetua" di seguito indicata:

$$W = R / i$$

dove:

W = valore dell'azienda

R = reddito medio atteso

i = tasso di capitalizzazione

Il metodo in questione presuppone che l'azienda perduri all'infinito e che sia in grado di generare lungo tutta la sua vita un flusso reddituale medio.

Il valore dell'azienda coincide quindi con il valore attuale della rendita perpetua avente come rata costante il reddito medio "R" della formula.

Una seconda metodologia reddituale presuppone invece la limitazione della durata della vita dell'azienda ed esprime il valore del capitale economico in funzione di una rendita limitata agli anni indicati nell'orizzonte previsionale prescelto.

La misura del reddito medio-normale da utilizzare nella formula della rendita perpetua o di quella limitata può essere determinata in base alla media aritmetica o ponderata delle serie reddituali considerate in sede di determinazione dei risultati storici e/o prospettici.

Un'ulteriore analisi concerne la determinazione del tasso in base al quale deve essere effettuata la capitalizzazione del reddito. In genere si tende ad assumere un tasso composito che tenga conto del rendimento medio corrente di un investimento privo di rischio e di un tasso incrementale per il rischio specifico di impresa, come meglio specificato in sede di analisi dei metodi misti patrimoniali-reddituali.

Ove vi siano capitali accessori (*extra-asset* nella denominazione anglosassone) che non abbiano contribuito alla configurazione dei redditi attesi utilizzati per la valutazione, gli stessi devono essere aggiunti al risultato degli algoritmi di calcolo, al netto dell'eventuale imposizione fiscale latente sugli stessi.

IMETODI MISTI REDDITUALI – PATRIMONIALI

Esistono molte combinazioni possibili per considerare l'influsso che la valutazione patrimoniale e quella reddituale debbono avere sulla determinazione del capitale economico.

SS

I metodi di valutazione “misti” fondono i principi essenziali dei procedimenti patrimoniali e reddituali. Loro caratteristica principale è la ricerca di un risultato finale che consideri contemporaneamente sia l’elemento di obiettività e verificabilità proprio dell’aspetto patrimoniale, sia le attese reddituali, che sono concettualmente una componente primaria del valore del capitale economico determinato secondo uno schema razionale.

Con l’applicazione di una metodologia “mista”, il valore del patrimonio netto rettificato dalla valutazione analitico-patrimoniale ed il valore derivato dalla capitalizzazione del reddito medio normalizzato prospettico concorrono, secondo diversi livelli di ponderazione, a determinare il valore del capitale economico dell’azienda.

Le metodologie utilizzate più frequentemente determinano il capitale economico quale somma algebrica del patrimonio netto rivalutato e di un valore per avviamento (positivo o negativo) ovvero considerano un “valore medio” dato dalla media semplice o ponderata del valore attribuito al capitale economico utilizzando rispettivamente la metodologia patrimoniale e quella reddituale.

Una forma particolare di metodo misto patrimoniale-reddituale è quella che consente la stima autonoma dell’avviamento (*goodwill* nella letteratura anglosassone), qui inteso come sistema di condizioni produttive immateriali – possedute in quantità maggiori o in qualità migliori – che genera un soprareddito attribuibile all’azienda da valutare rispetto al rendimento normale del capitale netto rettificato della medesima determinato secondo il metodo analitico patrimoniale (semplice o complesso).

Anche se nulla osta, sul piano concettuale, alla capitalizzazione del soprareddito per un periodo illimitato, più spesso essa viene calcolata per un numero finito di esercizi.

E’ intuitivo che il metodo in esame può anche condurre a un avviamento negativo (*badwill* o *negative goodwill* nella letteratura anglosassone), qualora i futuri flussi di risultato attribuibili all’impresa siano inferiori al rendimento degli investimenti alternativi e/o vi siano prospettive di perdite future.

Una delle varianti più utilizzate del metodo misto con stima autonoma dell’avviamento è stata elaborata dall’U.E.C. (*Union des Experts Comptables*) e prevede l’applicazione della formula seguente:

$$W = K + (R - iK) a_{n-i}$$

dove:

W = valore del capitale economico;

K = capitale netto rettificato a valori correnti;

R = reddito annuo atteso

n = orizzonte temporale considerato;

i = rendimento ipotetico attribuibile ad investimenti alternativi;

i' = tasso di attualizzazione del soprareddito.

In tale accezione, quindi, il sopra o sotto reddito che rettifica il risultato della valutazione analitico patrimoniale si ottiene dal confronto fra la redditività medio normale attesa dell'azienda di cui si deve stimare il capitale economico e il cosiddetto "costo opportunità" del capitale, cioè il rendimento normale che si perde decidendo di investire un ammontare di risorse finanziarie pari al capitale netto rettificato nell'azienda considerata piuttosto che in altre forme di investimento.

Tale rendimento medio-normale è solitamente espresso dalla formula indicata di seguito :

$$i = r + s$$

Esso quindi si compone di due diversi elementi:

- il tasso di rendimento "r" di investimenti privi di rischio di durata comparabile (ed al netto dell'imposizione fiscale sui medesimi);
- la maggiorazione "s" per il rischio dell'investimento specifico, che può essere riferito rispettivamente o all'impresa considerata o al settore di appartenenza della medesima.

Il tasso deve essere depurato in tutto o in parte dall'inflazione ove si ritenga che la misura del sovra/sotto reddito sia espressa rispettivamente in termini reali, cioè al riparo dal processo di erosione del potere di acquisto causato dal fenomeno inflattivo.

Con riferimento alla stima dell'addendo "K" si possono fare considerazioni analoghe a quelle già indicate per le stime analitico-patrimoniali in relazione all'eventuale rivalutazione controllata dei cespiti aziendali o alla utilizzazione, nella formula, del capitale netto contabile. Infatti, ove la componente K sia manifestamente sovrastimata rispetto alle prospettive di reddito futuro derivanti da quello stock di risorse, essa verrebbe comunque depressa dalla successiva correzione reddituale conseguente alla determinazione di un sottoreddito $(R - iK) a n - i'$ negativo. In tali circostanze si ritiene opportuno non sottoporre a rivalutazione piena le attività, ma esporle o ad un valore inferiore al loro valore teorico pieno o al valore netto contabile, evitando il ricorso a stime costose e prive di un adeguato rapporto costi-benefici.

Il reddito annuo atteso "R" viene considerato in base alla misura-medio normale di redditività attesa per il futuro e può essere determinato o in base ai risultati storici conseguiti dall'impresa o come risultato dell'attività di pianificazione formalizzata dell'impresa o attraverso una ponderazione fra dati storici e dati prospettici.

Il processo di normalizzazione prevede essenzialmente la rettifica delle plus o minusvalenze aventi carattere di infrequenza ed eccezionalità e l'eliminazione di politiche di bilancio tese a non

SS

evidenziare correttamente i risultati aziendali (es. politiche di conguaglio temporale dei redditi, pianificazione fiscale e quant'altro).

Inoltre vi deve essere necessaria coerenza fra le grandezze di capitale e di reddito prese a riferimento per la determinazione del valore con il metodo misto, nel senso che, ad esempio, se si determina un valore di capitale netto rettificato K che tiene conto di incrementi di valore delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammortizzabili, la determinazione del reddito medio normale atteso R deve necessariamente considerare gli ammortamenti sui valori differenziali delle immobilizzazioni rispetto a quelli contabili;

Ove vi siano capitali accessori (*extra-asset* nella denominazione anglosassone) che non abbiano contribuito alla configurazione dei redditi attesi utilizzati per la valutazione, gli stessi devono essere aggiunti al risultato degli algoritmi di calcolo, al netto dell'eventuale imposizione fiscale latente sugli stessi.

L'orizzonte temporale "n" preso a riferimento per apprezzare la prospettiva reddituale deve coincidere con il periodo di tempo per il quale si presume permangano le condizioni di sovra o sottoreddito e comunque si ritiene che, salvo giustificazioni oggettive, non possa spingersi oltre gli 8-10 anni. Nel caso di imprese operanti in regime di concessione si deve anche verificare che l'orizzonte temporale prescelto non sia superiore alla durata residua della concessione, a meno che non sia ragionevole ipotizzarne il rinnovo.

Infine il tasso di attualizzazione "i" viene determinato differentemente a seconda che si debbano attualizzare sopraredditi (*goodwill*) o sottoredditi (*badwill*). Nel primo caso, infatti, esso può essere determinato secondo due diverse impostazioni:

- in base al tasso che serve a esprimere il valore finanziario del tempo ed è quindi determinato in misura corrispondente al rendimento di titoli aventi durata comparabile all'orizzonte previsionale di manifestazione del sovrareddito, depurato o meno del fattore inflativo per opportuna omogeneità con il tipo di flusso considerato;
- incorporando nella misura del tasso il rischio economico specifico dell'impresa cioè il rischio di non conseguire la redditività attesa.

In tale seconda ipotesi, la misura del tasso di attualizzazione può essere sensibilmente superiore alla prima.

Con riferimento al caso del *badwill*, tuttavia, la fissazione di un tasso di attualizzazione del secondo tipo (comprendente anche la misura del rischio economico specifico relativo all'impresa) avrebbe un effetto paradossale, poiché diminuirebbe, a parità di altri elementi, l'ammontare del *badwill* in seguito al maggiore fattore di correzione derivante dalla attualizzazione dei flussi reddituali negativi attesi in base al rischio.

In altre parole, la considerazione del rischio economico specifico farebbe aumentare il valore del capitale economico, invece di diminuirlo. Pertanto, in tale ipotesi si è soliti utilizzare tassi di attualizzazione molto bassi o, addirittura, non considerare fattori di attualizzazione delle singole componenti del complessivo *badwill*.

In caso di imprese che hanno dato in affitto a terzi la propria azienda è ragionevole pensare che la componente di rischio specificamente attribuibile all'impresa oggetto di valutazione si trasferisca interamente o quasi in capo all'affittuario. Pertanto il tasso di rendimento utilizzato dovrebbe essere logicamente composto:

- dalla remunerazione degli impieghi di capitale privi di rischio, normalmente indicato dal rendimento pro-tempore di titoli di Stato la cui scadenza sia coerente con l'orizzonte temporale di riferimento per la durata del contratto di locazione;
- da una porzione residuale del rischio economico specifico che rimane comunque in capo al locatore. Tale componente, definita in un intervallo compreso fra il 10 ed 25% del premio al rischio pieno, si riferisce ai possibili danneggiamenti dei beni materiali costituenti l'azienda e, soprattutto, alla possibilità che l'affittuario possa pregiudicare l'avviamento dell'azienda affittata per effetto delle diverse modalità di gestione da questi attuate.

I METODI FINANZIARI.

La logica sottostante i metodi finanziari è altamente razionale in quanto, secondo queste metodologie, il valore di un'azienda è pari al valore attualizzato di tutti i flussi di cassa che la stessa genererà in futuro. I metodi finanziari, infatti, considerano l'impresa come un qualsiasi bene produttivo di frutti futuri e applicano ad essa principi sviluppati per la valutazione degli investimenti. I metodi finanziari possono essere suddivisi in tre grandi categorie.

- a) *metodi finanziari analitici*: si caratterizzano per una previsione dei flussi di cassa effettuata analiticamente "anno per anno", sino al termine della durata attesa dell'azienda;
- b) *metodi finanziari sintetici*: si qualificano come tali in quanto si fondano sulla costanza di alcuni parametri, almeno per certi orizzonti temporali allo scopo di snellire il processo di previsione analitica su archi temporali molto protratti;
- c) I *metodi finanziari misti o analitico - sintetici* (metodi finanziari analitici con *terminal value*): sono metodi in cui, data la difficoltà di elaborare previsioni di flusso oltre il medio termine, il valore del capitale economico è dato dalla somma fra il valore attuale dei flussi di cassa analiticamente determinati entro un orizzonte esplicito di previsione ed il valore attuale dei flussi di cassa determinati in modo sintetico con riferimento al successivo periodo della vita dell'azienda (c.d. *terminal value*).

La dottrina prevalente, inoltre, è solita operare una distinzione tra metodi basati sui flussi di

cassa complessivi disponibili (approccio *levered*) e metodi basati sui flussi di cassa prima degli oneri finanziari (approccio *unlevered*).

Con il primo metodo si determina direttamente il valore del capitale economico (c.d. *equity side*) come attualizzazione dei flussi monetari attesi disponibili per gli azionisti, che si configurano come flussi di cassa netti generati dalla gestione nel suo complesso ivi inclusa l'area finanziaria. Con il secondo metodo si determina in primo luogo il valore economico del capitale investito operativo (c.d. *asset side*) quale valore attuale dei flussi di cassa operativi attesi derivanti dalla gestione caratteristica, a prescindere dalle modalità con cui tale attività è stata finanziata, per giungere poi alla definizione del valore del capitale economico quale somma algebrica fra il valore economico del capitale investito operativo e il valore dell'indebitamento finanziario netto (c.d. posizione finanziaria netta). Esistono anche varianti reddituali di tali metodi, che sostituiscono alle grandezze dei flussi di cassa disponibili per gli investitori o per gli azionisti, il reddito operativo al netto delle tasse nel caso di metodologia di stima *asset side* ed il reddito netto in caso di metodologia di stima *equity side*.

I tassi di attualizzazione utilizzati nei due metodi sono diversi in coerenza con la diversa natura delle grandezze di flusso. Nel primo metodo (*equity side*), poiché i flussi da attualizzare sono quelli disponibili per gli azionisti, il tasso di attualizzazione coincide con il costo del capitale proprio (pari al rendimento-opportunità di investimenti alternativi in capitale azionario di imprese comparabili). Nel metodo *unlevered*, invece, poiché i flussi da attualizzare sono di tipo operativo ed afferiscono indifferentemente agli azionisti ed ai conferenti di capitale di prestito, il tasso utilizzato per l'attualizzazione coincide con il rendimento-opportunità per tutti i conferenti di capitale ed è quindi rappresentato dal costo medio ponderato del capitale o WACC (acronimo inglese di *Weighted Average Cost of Capital*).

Il WACC è definito dalla seguente formula:

$$\text{WACC} = K_e \cdot \frac{E}{E+D} + K_d \cdot (1-t) \cdot \frac{D}{E+D}$$

Dove:

- Ke = costo del capitale proprio;
- Kd · (1-t) = costo del capitale di debito al netto dello scudo fiscale;
- E+D = capitale investito netto, pari alla somma fra mezzi propri e debiti finanziari netti;
- E/(E+D) = frazione del capitale investito finanziata da capitale proprio;
- D/(E+D) = frazione del capitale investito finanziata da capitale di debito.

La componente "Ke" rappresenta il tasso di rendimento che un ipotetico investitore vorrebbe realizzare nell'ipotesi di attività caratterizzate dal medesimo profilo di rischio.

La scelta del tasso di remunerazione del capitale proprio è legata a fattori specificamente

riferibili al settore di attività in cui opera un'azienda e tiene conto:

- di un tasso di riferimento per investimenti privi di rischio;
- di una maggiorazione di rendimento che riflette quanto l'ipotetico investitore in capitale di rischio esige in più rispetto all'investimento privo di rischio, rapportato al fattore β , che rappresenta la rischiosità tipica del settore di riferimento e della società stessa rispetto al mercato nel suo insieme.

Il costo del capitale proprio viene normalmente determinato adottando la tecnica denominata *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) espresso dalla seguente relazione:

$$k_e = k_f + \beta (k_m - k_f)$$

dove:

- k_f = tasso di remunerazione degli investimenti privi di rischio;
- $(k_m - k_f)$ = premio tipico dei rendimenti per capitali di rischio rispetto ad investimenti senza rischio;
- β = rischio sistematico d'impresa determinato in base al rischio del settore, calcolato come fattore di regressione tra il rendimento del mercato azionario ed il rendimento del settore specifico.

Il coefficiente β , normalmente calcolato con riferimento ai prezzi di mercato, è tipicamente un coefficiente *levered*, vale a dire un coefficiente che tiene conto di tutti i profili di rischio dell'impresa, tanto di tipo finanziario che di tipo operativo. Se però ci si pone in ottica *asset side* e si deve valutare il capitale investito operativo, appare maggiormente significativo determinare un tasso di rendimento del capitale proprio che tenga conto del solo rischio operativo e non anche di quello finanziario, rischio che il generico investitore può evitare attraverso un'opportuna diversificazione del proprio portafoglio di attività finanziarie. Per passare dal β *levered* al β *unlevered* si utilizza nella prassi la seguente formula:

$$\beta_u = \beta_l / [(1 + D/E) * (1 - t)]$$

Dove:

- β_l = coefficiente β *levered* nell'accezione sopra ricordata;
- D/E = rapporto fra debito finanziario e patrimonio netto;
- (1-t) = scudo fiscale.

La composizione della struttura finanziaria del passivo (che influenza il WACC quale fattore di ponderazione fra il peso del costo del capitale proprio e quello dell'indebitamento oneroso) può essere definita secondo due criteri differenti:

- considerazione della *mix* di struttura finanziaria giudicato ottimale dal mercato per il tipo di

SS

attività svolta (in presenza di dati osservabili con riferimento ad imprese quotate appartenenti al medesimo settore di quella oggetto di valutazione);

- considerazione di una struttura finanziaria c.d. *target* cui tendere.

I metodi finanziari più utilizzati sono quelli misti, cioè quelli analitici con *terminal value*. La formula matematica utilizzata dal metodo finanziario misto nella variante *equity side* è la seguente:

$$W = \sum_1^n CF_i \cdot v^i + V_f \cdot v^n$$

dove:

W = valore del capitale economico;

CF = flussi di cassa attesi disponibili per gli azionisti anno per anno;

n = durata del periodo di previsione analitica del flusso di cassa;

v = coefficiente di attualizzazione in base al costo del capitale proprio;

V_f = Valore terminale dell'investimento nell'anno n.

La formula matematica impiegata nel metodo finanziario misto variante *asset side* è invece esposta di seguito:

$$I = \sum_1^n CF_i \cdot v^i + V_f \cdot v^n$$

$$W = I - D_a$$

dove:

W = valore del capitale economico;

I = valore del capitale investito operativo netto;

CF = flussi di cassa attesi disponibili per gli investitori anno per anno;

n = durata del periodo di previsione analitica del flusso di cassa;

v = coefficiente di attualizzazione (costo medio ponderato del capitale);

V_f = Valore terminale dell'investimento nell'anno n;

Da = Valore attuale dei debiti finanziari netti.

Il valore terminale dell'azienda impiegato nei metodi finanziari misti viene solitamente determinato quale valore attuale della rendita perpetua di un flusso di cassa a regime (a disposizione degli azionisti nella variante *equity side* o operativo nella variante *asset side*) che si manifesterà a partire dalla fine del periodo di previsione puntuale dei flussi di cassa. Spesso il flusso a regime viene "normalizzato" cioè depurato delle componenti non ricorrenti o per tenere conto, nella determinazione del flusso a regime, di politiche di investimento necessarie a garantire l'incremento dei flussi secondo la progressione ipotizzata.

In questa accezione e con particolare riferimento alla variante *asset side*, la formula di determinazione del valore terminale è la seguente:

$$\text{Valore Terminale} = \frac{\text{FCFO}}{\text{WACC}} \bigg/ (1 + \text{WACC})^t$$

dove:

FCFO = flusso di cassa a regime disponibile per gli investitori;

WACC = costo medio ponderato del capitale proprio;

t = anno finale del periodo analitico di previsione

In tal caso l'assunto di fondo è quello che, a partire dalla fine del periodo di previsione analitica dei flussi di cassa, l'impresa sia in grado di produrre all'infinito un determinato flusso di cassa medio-normale atteso a regime (c.d. *steady state*).

In una ulteriore variante, per la determinazione del valore terminale si stima che l'impresa oggetto di valutazione, una volta raggiunto il flusso di cassa a regime, possa incrementare indefinitamente nel tempo tale flusso ad un tasso "g" di crescita perpetua, secondo la formula di seguito esposta:

$$\text{Valore Terminale} = \frac{\text{FCFO}(t+1)}{(\text{WACC} - g)} \bigg/ (1 + \text{WACC})^t$$

dove:

FCFO (t+1) = flusso di cassa a regime disponibile per gli investitori;

WACC = costo medio ponderato del capitale proprio;

g = tasso di crescita costante perpetuo di FCFO dal tempo t+1

t = anno finale del periodo analitico di previsione

Con riferimento alle modalità di determinazione dei tassi di attualizzazione dei flussi di cassa, si deve poi ricordare che la componente di rendimento priva di rischio deve essere assunta al lordo o al netto dell'inflazione a seconda delle modalità di determinazione dei flussi di cassa prospettici utilizzati nella valutazione.

In particolare, se si impiegano flussi nominali, che tengono cioè conto nella loro formazione del fenomeno inflattivo, il tasso di rendimento degli investimenti privi di rischio dovrà essere assunto in termini nominali, mentre esso dovrà essere considerato in termini reali, cioè al netto della componente inflattiva, in caso contrario.

Ove i flussi siano di tipo nominale, la prassi valutativa e la dottrina più evoluta consigliano di considerare un tasso "g" di crescita dei flussi di cassa disponibili per gli azionisti almeno pari al tasso di inflazione prevedibile nell'orizzonte di previsione. SS

Si deve infine osservare che la componente del tasso utilizzato per l'attualizzazione dei FCFO (vale a dire il WACC) relativa agli investimenti privi di rischio (cioè il K_c) deve essere determinata

in modo coerente con l'arco temporale preso a riferimento per la valutazione. Ciò implica, ad esempio nel caso di metodi finanziari misti, la possibilità di utilizzare WACC diversi con riferimento ai flussi dei singoli periodi considerati nel metodo (di previsione analitica e successivo), considerando i rendimenti di titoli di Stato a medio termine per determinare il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa realizzati nei periodi di previsione analitica (solitamente non superiori a 5 anni) e i rendimenti di titoli di Stato a lungo termine per il calcolo del tasso di capitalizzazione del flusso di cassa a regime, e ciò proprio per esprimere la diversità degli orizzonti temporali di riferimento.

Ovviamente il *terminal value* così ottenuto sarà poi comunque attualizzato al tasso definito in base ai rendimenti dei titoli *free risk* a lungo termine.

Anche in questo caso, ove vi siano capitali accessori (*extra-asset* nella denominazione anglosassone) che non abbiano contribuito alla configurazione dei flussi di cassa attesi disponibili per gli investitori utilizzati per la valutazione, gli stessi devono essere aggiunti al risultato degli algoritmi di calcolo, al netto dell'eventuale imposizione fiscale latente sugli stessi.

4.4 LE METODOLOGIE SPECIFICAMENTE APPLICABILI AL CASO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON CONTROLLATE.

Le partecipazioni in società non controllate sono spesso caratterizzate da percentuali di possesso del capitale sociale che non consentono l'esercizio dell'influenza dominante e l'ottenimento di tutte le informazioni necessarie alla determinazione di una stima di capitale economico. Ove sia disponibile un valore di mercato attivo, ad esempio in caso di partecipazioni non di controllo in società quotate su mercati regolamentati, si farà riferimento al prezzo medio delle quotazioni di un congruo periodo di negoziazioni.

Nel caso di partecipazioni non di controllo in società non quotate, quale è quello di specie, si è soliti utilizzare il metodo del patrimonio netto, oppure ricorrere a metodologie relative di stima, attraverso parametri quali i multipli di grandezze economico-finanziarie (ad esempio, il *cash flow* operativo, il margine operativo lordo e simili) costruiti facendo riferimento ad un congruo campione di aziende comparabili a quella oggetto della valutazione. Fra i due metodi proposti, lo scrivente propende tuttavia per il primo, vale a dire per il metodo del patrimonio netto, in quanto caratterizzato da minori margini di incertezza nella determinazione delle operazioni di stima.

Si deve tuttavia osservare che, in presenza di indizi che inducano l'esperto a ritenere che il valore del capitale economico si discosti dal valore del patrimonio netto contabile, ad esempio per effetto di plusvalenze latenti nel valore delle immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie rispetto al loro valore contabile o perché le prospettive reddituali siano stabilmente positive quale risultanza del generale assetto delle combinazioni produttive aziendali, anche nel caso di

partecipazioni in imprese collegate, l'esperto può determinare il valore ricorrendo ad una tecnica di valutazione del capitale economico da rapportare alla percentuale di partecipazione al capitale della Società, anche semplicemente per verificare la capacità di ammortamento degli esercizi futuri al fine di valutare l'opportunità di considerare le plusvalenze latenti nel patrimonio immobilizzato delle differenti società le cui azioni formano oggetto di conferimento. Tuttavia le caratteristiche delle singole partecipazioni, le cui aziende sono state descritte nelle pagine precedenti, indicano lo scrivente a ritenere che non vi siano le condizioni per discostarsi da una valutazione del capitale economico delle società le cui partecipazioni al capitale sono oggetto di conferimento secondo una metodologia differente dal metodo del patrimonio netto.

4.5. I CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA VALUTAZIONE DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI ED IL VALORE ALLE STESSE ATTRIBUITO.

La valutazione delle partecipazioni oggetto di conferimento è stata effettuata in base alle metodologie illustrati nei paragrafi 4.1 e seguenti della presente relazione, perché, secondo quanto esposto in precedenza, gli stessi costituiscono i principi ed i criteri generalmente riconosciuti cui fa riferimento il testo dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b) c.c., (Cfr. in particolare il paragrafo 4.1).

Pertanto il criterio di determinazione del valore delle singole partecipazioni segue la gerarchia di fonti utilizzabili nella determinazione del *fair value* precedentemente indicata e coincidente:

1. con il prezzo indicato all'interno del mercato attivo per lo specifico strumento finanziario;
2. con prezzi fatti in operazioni precedenti intervenute tra parti consapevoli e disponibili in assenza di prezzi quotati su mercato attivo e nell'ipotesi di invarianza delle condizioni che hanno portato alla determinazione dei prezzi medesimi (in caso contrario prevedendo, se possibili, adeguate rettifiche);
3. con i valori determinati in base a flussi finanziari attualizzati o ad altre tecniche di valutazione utilizzate comunemente dagli operatori nel caso di indisponibilità di valori di cui ai punti precedenti.

Con riferimento alla valutazione delle partecipazioni oggetto di conferimento, è stato possibile ricorrere ai criteri di cui al punto 3. SS

Si è pertanto dapprima utilizzata una tecnica di valutazione del capitale economico dell'azienda esercitata attraverso ciascun soggetto giuridico, utilizzando una delle metodologie di stima descritte al paragrafo 4.3 della presente relazione e successivamente, in caso di partecipazioni azionarie, si è determinato il valore economicamente attribuibile (*fair value*) per azione, come rapporto fra il valore del capitale economico ed il numero delle azioni che compongono il capitale sociale della società. Per ottenere il valore di stima di ogni partecipazione azionaria, il valore

economicamente attribuibile a ciascuna azione è stato moltiplicato per il numero delle azioni costituenti la partecipazione detenuta dai Comuni conferenti.

Quanto infine alle partecipazioni non azionarie, una volta determinato il valore del capitale economico di ciascuna società, lo si è rapportato alla percentuale di partecipazione al capitale sociale identificata come rapporto fra la quota nominale detenuta dal Comuni conferenti ed il capitale sociale complessivo.

Di seguito si fornisce l'elenco delle Società per le quali è stata necessaria la stima del valore del capitale economico e la metodologia utilizzata per la stima:

Società	Metodologia utilizzata
Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A.	Metodo del patrimonio netto
Start Romagna S.p.A.	Metodo del patrimonio netto
Unica Reti S.p.A.	Metodo del patrimonio netto

Poiché il metodo del patrimonio netto presuppone il confronto con l'ultimo bilancio approvato, che risulta essere disponibile con la fine del mese di aprile dell'anno successivo o nel maggiore termine di cui all'articolo 2364, ultimo comma del codice civile, e che tale valore viene tenuto fermo fino all'approvazione del bilancio successivo, si ritiene che la data riferimento delle valutazioni di cui alla presente relazione di stima coincida con quella della sottoscrizione della medesima. Considerazioni simili possono essere fatte per le valutazioni nelle quali il metodo patrimoniale semplice o il metodo del patrimonio netto hanno subito una verifica di natura reddituale.

Nelle pagine successive si procede all'esplicitazione dei criteri di stima ed alla presentazione dei risultati derivanti dall'applicazione degli algoritmi di calcolo.

Attesa la percentuale di partecipazione dei singoli Comuni conferenti al capitale delle tre Società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A, Start Romagna S.p.A. e Unica reti S.p.A., di minoranza spesso non qualificata, lo scrivente, come meglio descritto nelle pagine che precedono, ha optato per una metodologia di valutazione largamente accettata in questi casi e rappresentata dalla corrispondente frazione del patrimonio netto della singola società al 31.12.2014, come desumibile per Unica Reti S.p.A. dal bilancio al 31.12.2014 approvato dall'assemblea dei soci, per Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. dal progetto di bilancio al 31.12.2014 approvato dal Consiglio di amministrazione e per Start Romagna S.p.A. da dati di preconsuntivo riferiti all'esercizio 2014, non essendo ancora disponibili in questi ultimi due casi i bilanci approvati dalle assemblee delle rispettive società alla data di redazione della presente relazione di stima.

Di seguito si indicano le modalità di effettuazione dei conteggi per determinare il patrimonio netto al 31.12.2014 delle singole società:

Società	PN 31.12.2013	Risultato esercizio 2014	PN 31.12.2014
Start Romagna	26.156.927,00	171.666,00	26.328.593,00
Romagna Acque			408.566.073,00
Unica reti			217.682.308,00

Si evidenziano di seguito le valutazioni relative alla determinazione del valore per azione delle singole società nonché del valore complessivo dei pacchetti azionari conferendi, mentre alla pagina successiva sono riportati i valori dei pacchetti di partecipazione di ciascun comune aderente all'Unione per singola società. Il valore per azione è stato determinato dividendo il valore delle aziende per il numero di azioni in circolazione, troncando i decimali successivi al quarto:

	Romagna Acque	Start Romagna	Unica Reti
Valore delle aziende	408.566.073,00	26.328.593,00	217.682.308,00
Azioni complessive	726.915	29.000.000	70.373.150
Valore per azione	562,0548	0,9079	3,0933
Numero azioni complessivamente da conferire	30.498	112.356	11.180.453
Percentuale di partecipazione	4,20%	0,39%	15,89%
Valore pacchetto	17.141.547,29	102.008,01	34.584.495,26

a questo punto il valore relativo alle partecipazioni detenute dai singoli Comuni conferenti è stato determinato come prodotto fra il valore per azione così determinato ed il numero delle azioni detenute da ciascun comune, come indicato nei prospetti riportati alle pagine successive.

SS

Unica Reti S.p.A.

Comune partecipante	n. azioni	% di partecipazione	Valore partecipazione
Comune di Forlimpopoli	1.778.425	2,53%	5.501.202,05
Comune di Castrocaro Terme e TdS	963.762	1,37%	2.981.204,99
Comune di Predappio	1.309.053	1,86%	4.049.293,64
Comune di Meldola	1.174.432	1,67%	3.632.870,51
Comune di Bertinoro	1.747.464	2,48%	5.405.430,39
Comune di Santa Sofia	1.045.626	1,49%	3.234.434,91
Comune di Civitella di Romagna	592.092	0,84%	1.831.518,18
Comune di Dovadola	311.443	0,44%	963.386,63
Comune di Rocca S.Casciano	339.052	0,48%	1.048.789,55
Comune di Portico e S.Benedetto	203.322	0,29%	628.935,94
Comune di Galeata	379.299	0,54%	1.173.285,60
Comune di Premilcuore	196.532	0,28%	607.932,44
Comune di Modigliana	945.626	1,34%	2.925.104,91
Comune di Tredozio	194.325	0,28%	601.105,52
Totale	11.180.453	15,89%	34.584.495,26

Start Romagna S.p.A.

Comune partecipante	n. azioni	% di partecipazione	Valore partecipazione
Comune di Forlimpopoli	22.511	0,08%	20.437,74
Comune di Castrocaro Terme e TdS	8.121	0,03%	7.373,06
Comune di Predappio	13.916	0,05%	12.634,34
Comune di Meldola	17.189	0,06%	15.605,89
Comune di Bertinoro	16.242	0,06%	14.746,11
Comune di Santa Sofia	14.902	0,05%	13.529,53
Comune di Civitella di Romagna	5.894	0,02%	5.351,16
Comune di Dovadola	1.735	0,01%	1.575,21
Comune di Rocca S.Casciano	3.114	0,01%	2.827,20
Comune di Portico e S.Benedetto	1.143	0,00%	1.037,73
Comune di Galeata	5.835	0,02%	5.297,60
Comune di Premilcuore	1.143	0,00%	1.037,73
Comune di Modigliana	611	0,00%	554,73
Totale	112.356	0,39%	102.008,01

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

Comune partecipante	n. azioni	% di partecipazione	Valore partecipazione
Comune di Forlimpopoli	7.319,00	1,01%	4.113.679,08
Comune di Castrocaro Terme e TdS	3.410,00	0,47%	1.916.606,87
Comune di Predappio	3.362,00	0,46%	1.889.628,24
Comune di Meldola	5.045,00	0,69%	2.835.566,47
Comune di Bertinoro	4.419,00	0,61%	2.483.720,16
Comune di Santa Sofia	2.434,00	0,33%	1.368.041,38
Comune di Civitella di Romagna	2.244,00	0,31%	1.261.250,97
Comune di Dovadola	79,00	0,01%	44.402,33
Comune di Rocca S.Casciano	136,00	0,02%	76.439,45
Comune di Portico e S.Benedetto	128,00	0,02%	71.943,01
Comune di Galeata	1.331,00	0,18%	748.094,94
Comune di Premilcuore	545,00	0,07%	306.319,87
Comune di Modigliana	23,00	0,00%	12.927,26
Comune di Tredozio	23,00	0,00%	12.927,26
Totale	30.498,00	4,20%	17.141.547,29

5. CONCLUSIONI

A seguito delle valutazioni effettuate lo scrivente è giunto alla determinazione dei valori esposti nel seguente prospetto:

Partecipazione	Valore
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.	17.141.547,29
Start Romagna S.p.A.	102.008,01
Unica Reti S.p.A.	34.584.495,26
Totale	51.828.050,57

Il sottoscritto determina quindi il valore complessivamente attribuito agli elementi di cui sopra in € **51.828.050,57** (leggonsi euro cinquantunomilioni ottocentottomila cinquanta/57).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343-ter, comma 2, lo scrivente attesta che il valore attribuito alle suddette partecipazioni ai fini dell'aumento di capitale e dell'eventuale sovrapprezzo di Livia Tellus Governance S.p.A. non potrà essere superiore ad € **51.828.050,57** (leggonsi euro cinquantunomilioni ottocentottomila cinquanta/57)..

Con la valutazione delle partecipazioni da conferire ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lett. b) del codice civile il sottoscritto reputa di aver esaurientemente adempiuto all'incarico affidatogli, rimane a disposizione per ogni chiarimento o delucidazione in merito al contenuto della perizia, ringrazia per la fiducia che gli è stata accordata e porge ossequio.

Milano, 25 maggio 2015

Dottor Stefano Santucci



FACCIA DA MANCA NON UTILIZZATA

Livia Tellus Governance

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Livia Tellus Governance S.p.A. (la “Società”) predisposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, commi 4 e 6, del codice civile.

Premessa

La presente relazione (“**Relazione**”) è riferita alla proposta di aumento di capitale sociale della Società con emissione di nuove azioni di categoria speciale alla cui liberazione i nuovi azionisti enti pubblici provvederanno con il conferimento delle azioni di Unica Reti S.p.A., Start Romagna S.p.A. e Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A..

La società che aumenta il capitale sociale

Livia Tellus Governance S.p.A. è una società holding costituita per la detenzione delle partecipazioni nelle società originariamente possedute dal Comune di Forlì.

La Società è strumento organizzativo del Comune di Forlì, mediante il quale l’ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l’attuazione coordinata ed unitaria dell’azione amministrativa nonché un’organizzazione efficiente, efficace ed economica nell’ordinamento dell’ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore.

Le azioni conferite nella società che aumenta il capitale sociale

Le azioni oggetto di conferimento sono:

- rappresentative del capitale della società **Unica Reti S.p.A.**, società a totale partecipazione di enti locali, proprietaria delle reti di distribuzione del gas e di quelle strumentali per l’espletamento del servizio idrico integrato;
- rappresentative del capitale della società **Start Romagna S.p.A.**, società a totale partecipazione di enti locali, esercente il servizio di trasporto pubblico su gomma negli ambiti delle tre provincie romagnole, quale società aderente al consorzio che si è aggiudicato le rispettive gare;
- rappresentative del capitale della società **Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.**, società a totale partecipazione pubblica, proprietaria delle fonti di captazione di acqua ad uso potabile sul territorio delle tre provincie romagnole esercenti il servizio pubblico di fornitore all’ingrosso di acqua ad uso potabile;

Gli enti conferenti

Gli enti pubblici locali conferenti sono quelli aderenti all’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e precisamente: Comune di Bertinoro, Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Comune

RACUNTA BANCHE NON UTILIZZATA

di Civitella di Romagna, Comune di Dovadola, Comune di Forlimpopoli, Comune di Galeata, Comune di Meldola, Comune di Modigliana, Comune di Portico e San Benedetto, Comune di Predappio, Comune di Premilcuore, Comune di Rocca San Casciano, Comune di Santa Sofia, Comune di Tredozio.

Le modifiche allo statuto di Società

Per dare attuazione alla proposta di aumento di capitale sociale, lo statuto della società Livia Tellus Governance S.p.A. subirà delle modifiche che saranno proposte agli azionisti dal consiglio di amministrazione, primo fra tutte la nuova denominazione sociale in “*Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.*” (d’ora in avanti solo **Livia Tellus**) ed in secondo luogo la istituzione di azioni speciali i cui dividendi sono correlati ai dividendi distribuiti dalle società Unica Reti S.p.A., Start Romagna S.p.A. e Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A., oltre altre modifiche nella *governance*.

Le motivazioni dell’aumento del capitale sociale

L’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, con atto di Giunta n. 103 del 9/10/2014, ha approvato il progetto di costituzione della società che potrà detenere le azioni delle società partecipate dai Comuni aderenti e potere così divenire affidataria, anche indirettamente per il tramite delle proprie controllate, dei servizi svolti sui territori dei Comuni aderenti all’Unione.

La deliberazione della Giunta dell’Unione con l’atto su richiamato faceva proprio il progetto presentato ai Comuni aderenti e denominato “*Ipotesi di società strumentale dei comuni dell’Unione della Romagna Forlivese*” che individuava:

- in Livia Tellus la Società cui conferire le azioni delle rispettive proprie società;
- le azioni oggetto di conferimento in di Livia Tellus;
- la nuova *mission* di Livia Tellus e, quindi, la nuova conformazione del gruppo;
- il percorso giuridico amministrativo;
- le diverse motivazioni di ordine generale, di *governance* e di rilevanza per il territorio.

I Comuni aderenti all’Unione hanno preso atto che Livia Tellus rappresenta lo strumento di *governance* del Comune di Forlì per realizzare un’azione amministrativa coordinata ed unitaria e un’organizzazione efficiente, efficace ed economica nell’ordinamento dell’ente e con la quale (i) interviene nelle società partecipate anche di servizi pubblici e (ii) partecipa, quale espressione diretta del Comune medesimo, negli organismi costituiti per il controllo congiunto delle società partecipate in tutti i casi in cui tali organismi siano previsti da convenzioni, accordi, patti parasociali o atti contrattuali in generale sottoscritti da una pluralità di enti locali o nell’interesse dei medesimi.

Pertanto l’articolazione della *governance* di Livia Tellus le ha consentito di essere, per il Comune di Forlì, anche lo strumento per il controllo analogo delle società in house providing e per il presidio delle società delle reti ex art. 113, comma 13, del Tuel (D.lgs. 267/2000).

RACCOMANDA BANCHE NON UTILIZZATA

Va dato atto che il modello di governance tramite Holding, che recentemente è stato oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina specializzata, è stato ritenuto un efficace strumento di *governance* delle società partecipate dagli enti locali, così come risulta nel documento “*Costituzione della Holding*” approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel maggio del 2010 e successivo documento denominato “*Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance*”

Ravvisato, dunque, da parte degli enti locali, che il processo di transizione di Livia Tellus da modello partecipato unicamente dal Comune di Forlì a quello partecipato da più enti può essere attuato attraverso il conferimento delle partecipazioni in società detenute dai Comuni aderenti all’Unione in Livia Tellus medesima.

Pertanto, con l’ingresso nella compagine sociale di Livia Tellus dei Comuni aderenti all’Unione, la Società diventa uno strumento di tutti i soci enti pubblici locali, rafforzando ulteriormente le proprie funzioni a livello territoriale mediante l’esercizio in modo coordinato fra loro dei poteri di indirizzo e controllo sulle partecipate e sui servizi svolti dalle stesse e così la nuova struttura di governance di Livia Tellus consentirà:

- o la definizione di obiettivi strategici condivisi di area vasta (Unione) su ambiente, mobilità, efficientamento energetico, ecc. – Analisi sistematica finanziamento progetti europei/regioni su tali obiettivi – Coordinamento attuazione piano azione per l’energia sostenibile (SEAP);
- o un maggior peso nei coordinamenti soci di Romagna Acque e Start Romagna (prima di ogni coordinamento si organizza un incontro con i Comuni per decisioni strategiche, ad esempio su piano investimenti);
- o un maggiore peso in Unica Reti, possibilità di assegnare funzioni di progettazione e finanziamento opere sistema fognario; acquisizione reti gas da altri gestori; acquisizione e realizzazione *asset* su altri SPL;
- o la semplificazione delle partecipazioni: superamento ATR; possibili altre fusioni/aggregazioni delle partecipazioni

Inoltre l’azione di potenziamento e di consolidamento di Livia Tellus svilupperà le capacità di meglio programmare e controllare le società partecipate nell’interesse dei soci e va nella direzione di una governance che possa attuare anche un controllo analogo congiunto per le società di diritto speciale come quelle in house providing e delle reti ex art. 113 comma 13 del Tuel - D.Lgs. 267/2000 e consentirà:

- o la possibilità di affidare a Livia Tellus competenze di sistema, come: gestione amministrativa di altri organismi partecipati; analisi partnership pubblico/privato; gestione entrate; servizio progetti europei per Unione; gestione patrimonio;

ACCOUNT BALANCE NOT OPTIMIZED

- o l'affidamento a Forlì Città Solare S.r.l. di interventi di efficientamento energetico su patrimonio pubblico/analisi energetica – pubblica illuminazione;
- o l'affidamento a Forlì Mobilità Integrata S.r.l. del servizio trasporto scolastico/pianificazione e progettazione interventi mobilità (es. piste ciclabili, linee TPL);
- o l'affidamento a Forlifarma della gestione farmacie comunali.

Elementi essenziali dell'aumento del capitale sociale

Oggetto del conferimento sono le azioni dei Comuni aderenti all'unione e precisamente:

Comune	n. azioni possedute		
	Unica reti S.p.A.	Romagna Acque S.p.A.	Start Romagna S.p.A.
Bertinoro	1.747.464	4.419	16.242
Dovadola	311.443	79	1.735
Forlimpopoli	1.778.425	7.319	22.511
Galeata	379.299	1.331	5.835
Meldola	1.174.432	5.045	17.189
Modigliana	945.626	23	611
Predappio	1.309.053	3.362	13.916
Premilcuore	196.532	545	1.143
Santa Sofia	1.045.626	2.434	14.902
Tredozio	194.325	23	-
Castrocaro Terme e TdS	963.762	3.410	8.121
Civitella di Romagna	592.092	2.244	5.894
Rocca San Casciano	339.052	136	3.114
Portico e San Benedetto	203.322	128	1.143
numero azioni	11.180.453	30.498	112.356

Le azioni oggetto di conferimento sono state valutate da un esperto indipendente e di comprovata capacità professionale, dr. Stefano Santucci, dottore commercialista iscritto all'Ordine di Milano che, a sensi dell'art. 2343 ter del codice civile, ha attribuito i seguenti valori:

Unica reti S.p.A. Comune partecipante	n. azioni possedute	Valore per azione	Valore partecipazione
Bertinoro	1.747.464	3,1215	5.454.709
Dovadola	311.443	3,1215	972.169
Forlimpopoli	1.778.425	3,1215	5.551.354
Galeata	379.299	3,1215	1.183.982
Meldola	1.174.432	3,1215	3.665.989
Modigliana	945.626	3,1215	2.951.772
Predappio	1.309.053	3,1215	4.086.209
Premilcuore	196.532	3,1215	613.475
Santa Sofia	1.045.626	3,1215	3.263.922
Tredozio	194.325	3,1215	606.585
Castrocaro Terme e TdS	963.762	3,1215	3.008.383
Civitella di Romagna	592.092	3,1215	1.848.215
Rocca San Casciano	339.052	3,1215	1.058.351
Portico e San Benedetto	203.322	3,1215	634.670
numero azioni	11.180.453		34.899.784

ЗАКОНЪТЪ ЗА ДЪЛЖНОСТНО СЪДИКАНЕ

Romagna Acque S.p.A.			
Comune partecipante	n. azioni possedute	Valore per azione	Valore partecipazione
Bertinoro	4.419	570,2253	2.519.826
Dovadola	79	570,2253	45.048
Forlimpopoli	7.319	570,2253	4.173.479
Galeata	1.331	570,2253	758.970
Meldola	5.045	570,2253	2.876.787
Modigliana	23	570,2253	13.115
Predappio	3.362	570,2253	1.917.097
Premilcuore	545	570,2253	310.773
Santa Sofia	2.434	570,2253	1.387.928
Tredozio	23	570,2253	13.115
Castrocaro Terme e TdS	3.410	570,2253	1.944.468
Civitella di Romagna	2.244	570,2253	1.279.586
Rocca San Casciano	136	570,2253	77.551
Portico e San Benedetto	128	570,2253	72.989
numero azioni	30.498		17.390.731

Start Romagna S.p.A.			
Comune partecipante	n. azioni possedute	Valore per azione	Valore partecipazione
Bertinoro	16.242	0,9079	14.746
Dovadola	1.735	0,9079	1.575
Forlimpopoli	22.511	0,9079	20.438
Galeata	5.835	0,9079	5.298
Meldola	17.189	0,9079	15.606
Modigliana	611	0,9079	555
Predappio	13.916	0,9079	12.634
Premilcuore	1.143	0,9079	1.038
Santa Sofia	14.902	0,9079	13.530
Tredozio	-	0,9079	-
Castrocaro Terme e TdS	8.121	0,9079	7.373
Civitella di Romagna	5.894	0,9079	5.351
Rocca San Casciano	3.114	0,9079	2.827
Portico e San Benedetto	1.143	0,9079	1.038
Numero azioni	112.356		102.008

E quindi il valore complessivo di **Euro 52.392.523**.

L'esperto ha adottato come criterio estimativo quello corrispondente alla frazione di patrimonio netto della singola società al 31/12/2014, come desumibile dalla somma fra il patrimonio netto al 31/12/2013 e il risultato di bilancio dell'esercizio 2014 determinato sulla base dei preconsuntivi ad oggi disponibili. Il Consiglio di amministrazione ritiene corretto tale criterio.

Va rilevato che la perizia dell'esperto stabilisce il limite superiore dell'importo dell'aumento del capitale sociale comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo limitatamente a tutte le partecipazioni oggetto di conferimento.

Il Consiglio di amministrazione propone che:

- l'aumento di capitale sociale riservato sarà **scindibile** nel senso che si intenderà sottoscritto nella misura pari alle sottoscrizioni effettivamente raccolte alla scadenza del termine proposto dall'assemblea ai sensi dell'art. 2439 ultimo comma del Codice Civile;

- l'aumento di capitale sociale riservato sarà **frazionabile** nel senso che gli enti pubblici titolari delle azioni di Unica Reti S.p.A., Start Romagna S.p.A. e Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A. potranno conferire in tutto o in parte le predette azioni a liberazione del corrispondente valore di capitale sociale loro riservato capitale;
- il valore della società conferitaria Livia Tellus Governance S.p.A. ammonta ad Euro 187.946.081 a fronte di n. 100.120.000 azioni ordinarie;
- per il valore delle partecipazioni oggetto di conferimento sono stati assunti i valori espressi dall'esperto indipendente;
- non venga determinato un valore di sovrapprezzo per le nuove azioni emesse;
- le nuove azioni che verranno emesse a fronte dell'aumento del capitale sociale di Livia Tellus Governance S.p.A., alla cui liberazione i Comuni aderenti all'Unione conferiranno le azioni di cui sopra, saranno **correlate** in quanto prevedranno che quelle di categoria di categoria "A" partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società UNICA RETI S.p.A., quelle di categoria "B" partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società START ROMAGNA S.p.A, quelle di categoria "C" partecipano solamente agli utili e alle perdite correlati ai dividendi distribuiti dalla società ROMAGNA ACQUE – SOCIETA DELLE FONTI S.p.A.;
- alle azioni correlate competerà un dividendo come rappresentato dal sotto indicato algoritmo:

Dividendo spettante alle azioni correlate di categoria A

Livia Tellus n. azioni LTG di Unica Reti S.p.A. ante conferimento	LTG
azioni Unica conferite dal comune i - esimo	A
totale azioni conferite + azioni LTG di UNICA RETI SPA	B
	C
dividendo distribuito da UNICA RETI S.p.A.	D
dividendo spettante al comune i- esimo per le proprie azioni correlate ai risultati economici di UNICA RETI SPA	
D * (1-3,5%) / C * B	

MASSACHUSETTS
SECRETARY OF STATE
JANUARY 1, 1900

Dividendo spettante alle azioni correlate di categoria B

Livia Tellus n. azioni LTG di START ROMAGNA S.p.A. ante conferimento azioni unica conferite dal comune i - esimo totale azioni conferite + azioni LTG di START ROMAGNA SPA	LTG A B C
dividendo distribuito da START ROMAGNA SPA	D
dividendo spettante al comune i- esimo per le proprie azioni correlate ai risultati economici di START ROMAGNA SPA	
$D * (1-3,5\%) / C * B$	

Dividendo spettante alle azioni correlate di categoria C

Livia Tellus n. azioni LTG di ROMAGNA ACQUE SOCIETA DELLE FONTI S.p.A. ante conferimento azioni unica conferite dal comune i – esimo totale azioni conferite + azioni LTG di ROMAGNA ACQUE SOCIETA DELLE FONTI S.p.A.	LTG A B C
dividendo distribuito da ROMAGNA ACQUE SOCIETA DELLE FONTI S.p.A.	D
dividendo spettante al comune i- esimo per le proprie azioni correlate ai risultati economici di ROMAGNA ACQUE SOCIETA DELLE FONTI S.p.A.	
$D * (1-3,5\%) / C * B$	

- che le nuove azioni correlate avranno godimento regolare e pertanto spetterà loro il dividendo relativo al bilancio chiuso al 31.12.2015 a valere sul dividendo correlato per l'esercizio 2015;

4. Determinazione del valore dell'aumento del capitale sociale

Il consiglio di amministrazione, preso in considerazione il valore di conferimento ed il valore del patrimonio di Società determina l'entità dell'aumento di capitale sociale da deliberare per effetto del conferimento da parte dei comuni aderenti all'Unione delle partecipazioni sopra indicate, come indicato nella tabella che segue:

RECEIVED BY THE DIRECTOR GENERAL

Comune	Valore partecipazioni conferite			Categoria di azioni LTG		
	Unica Reti	Start Romagna	Romagna Acque	A	B	C
Bertinoro	5.454.709	14.746	2.519.826	2.905.756	7.855	1.342.326
Dovadola	972.169	1.575	45.048	517.880	839	23.997
Forlimpopoli	5.551.354	20.438	4.173.479	2.957.239	10.887	2.223.237
Galeata	1.183.982	5.298	758.970	630.714	2.822	404.308
Meldola	3.665.989	15.606	2.876.787	1.952.895	8.313	1.532.481
Modigliana	2.951.772	555	13.115	1.572.426	296	6.987
Predappio	4.086.209	12.634	1.917.097	2.176.748	6.730	1.021.249
Premilcuore	613.475	1.038	310.773	326.802	553	165.551
Santa Sofia	3.263.922	13.530	1.387.928	1.738.711	7.207	739.358
Tredozio	606.585	-	13.115	323.132	-	6.987
Castrocaro Terme e TdS	3.008.383	7.373	1.944.468	1.602.584	3.928	1.035.830
Civitella di Romagna	1.848.215	5.351	1.279.586	984.555	2.851	681.643
Rocca San Casciano	1.058.351	2.827	77.551	563.790	1.506	41.312
Portico e San Benedetto	634.670	1.038	72.989	338.092	553	38.882
Totale	34.899.784	102.008	17.390.731	18.591.324	54.340	9.264.148

Il Consiglio di Amministrazione propone di deliberare un aumento di capitale sociale da Euro 100.120.000,00 fino ad Euro 128.029.812,00 con un incremento di Euro 27.909.812,00 mediante emissione di azioni di categorie speciali come segue:

- quanto numero 18.591.324 azioni correlate di categoria "A" del valore nominale di euro 1,00 (un/euro);
- quanto numero 54.340 azioni correlate di categoria "B" del valore nominale di euro 1,00 (un/euro);
- quanto numero 9.264.148 azioni correlate di categoria "C" del valore nominale di euro 1,00 (un/euro);

La presente relazione verrà trasmessa al Collegio Sindacale per gli adempimenti previsti per legge.

Forlì li 2 aprile 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

F.TO: *Gianfranco Marzocchi*

REAGENTS AND SUPPLIES

TESTO ORIGINARIO	TESTO NUOVO	NOTE
<p>ART. 1 – Denominazione E' costituita una società per azioni denominata "LIVIA TELLUS GOVERNANCE S.p.A." retta dalle norme del presente Statuto.</p> <p>ART. 2 – Sede La Società ha sede nel Comune di Forlì all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. L'Assemblea dei soci potrà deliberare lo spostamento dell'indirizzo della sede legale o istituire o sopprimere sedi secondarie; il Consiglio di Amministrazione potrà modificare la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire e sopprimere unità locali operative.</p> <p>ART. 3 - Durata La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)</p> <p>ART. 4 - Oggetto sociale LIVIA TELLUS GOVERNANCE S.p.A. è strumento organizzativo del Comune di Forlì mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore. La società detiene le partecipazioni in società che rispondono ai requisiti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge 24.12.2007, n. 244, come deliberato dal Consiglio Comunale di Forlì. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituenti ed il loro coordinamento tecnico e finanziario; in particolare, la società ha lo scopo di: a) assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dal Comune di Forlì; b) esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate; c) concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, o di società sottoposte al medesimo controllo. E' espressamente escluso: a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale</p>	<p>ART. 1 – Denominazione E' costituita una società per azioni denominata "LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A." retta dalle norme del presente Statuto.</p> <p>ART. 2 – Sede IDEM</p> <p>ART. 3 - Durata IDEM</p> <p>ART. 4 - Oggetto sociale La società è strumento organizzativo degli enti soci, mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa e un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli enti soci sono portatori. La società detiene le partecipazioni in società che rispondono ai requisiti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge 24.12.2007, n. 244, come deliberato dal Consiglio Comunale di Forlì. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituenti ed il loro coordinamento tecnico e finanziario; in particolare, la società ha lo scopo di: a) assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dal Comune di Forlì; b) esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate, anche assumendo la carica di amministratore; c) concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, o di società sottoposte al medesimo controllo. E' espressamente escluso: a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia</p>	<p>La società muterà la propria denominazione sociale</p>

PAGATA BANCHE NON UTILIZZATA

<p>e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;</p> <p>b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24/02/1998, n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (D.Lgs. 01/09/1993, n. 385);</p> <p>c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98.</p> <p>La società, rispondendo ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) potrà anche:</p> <p>a) detenere direttamente partecipazioni in società anch'esse costituite o rispondenti ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;</p> <p>b) ricevere, a titolo di conferimento o in assegnazione da parte del Comune di Forlì, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o regolamenti di settore ne impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi ed iscrivere nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343 o ex art. 2343 ter c.c., i diritti di utilizzo attuati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali;</p> <p>c) ricevere la proprietà o altro diritto reale su beni di proprietà del Comune di Forlì, o quale assegnataria di società partecipate dal Comune di Forlì per i quali si renda opportuna la separazione e l'allocazione in società a totale partecipazione pubblica del medesimo Comune;</p> <p>d) locare o mettere a disposizione di terzi dietro remunerazione e/o provvedere alla loro valorizzazione i beni ricevuti di cui ai punti precedenti.</p> <p>La Società, unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere interessenze e partecipazioni in altre società analoghe, aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o interdipendente al proprio purché aventi sede ovvero operanti, per una parte prevalente della propria attività, nel territorio del Comune di Forlì e/o degli altri enti locali soci, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito sia nell'interesse proprio che a favore di terzi, anche non socio.</p>	<p>svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;</p> <p>b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24/02/1998, n. 58), e l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (D.Lgs. 01/09/1993, n. 385);</p> <p>c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98.</p> <p>La società, rispondendo ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL - testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) potrà anche:</p> <p>a) detenere direttamente partecipazioni in società anch'esse costituite o rispondenti ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;</p> <p>b) ricevere, a titolo di conferimento o in assegnazione da parte dei Comuni soci o delle loro società costituite ex art. 13, comma 13, del TUEL reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o regolamenti di settore ne impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi ed iscrivere nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343 o ex art. 2343 ter C.C., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali;</p> <p>c) ricevere la proprietà o altro diritto reale su beni di proprietà dei soci, o quale assegnataria, anche per effetto di operazioni di fusione, di società partecipate dai soci per i quali si renda opportuna la separazione e l'allocazione in società a totale partecipazione pubblica del medesimo comune;</p> <p>d) locare o mettere a disposizione di terzi dietro remunerazione e/o provvedere alla loro valorizzazione i beni ricevuti di cui ai punti precedenti;</p> <p>e) la gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse al fine.</p> <p>La Società, unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o interdipendente al proprio, purché aventi sede ovvero operanti, per una parte prevalente della propria attività, nel territorio del Comune di Forlì e/o degli altri enti locali soci, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito sia nell'interesse proprio che a favore di terzi, anche non socio.</p>	
--	--	--

ASOCIATA DEBUTULI NOT UTILIZATA

<p>ART. 5 Gestione delle partecipazioni nelle società in house providing del Comune di Forlì</p> <p>In coerenza con quanto stabilito al primo periodo dell'art. 4 del presente statuto, la Società è strumento del Comune di Forlì anche per quanto concerne la gestione delle relative partecipazioni nelle società in house providing.</p> <p>Allo scopo, la Società tiene apposita rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, relativamente a ciascuna delle società partecipate che operano in affidamento diretto dal Comune (in house providing).</p> <p>La rendicontazione separata di cui al comma precedente è il risultato delle scritture contabili tenute, in relazione a ciascuna attività svolta secondo il modello dell'in house providing, dalle società partecipate da Livia Tellus Governance S.p.A..</p> <p>Quando gli organi sociali devono assumere deliberazioni circa la società in house providing del Comune di Forlì o le attività da esse svolte, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno.</p> <p>Quando nella stessa seduta gli organi sociali devono deliberare in ordine a più argomenti, le votazioni relative alle partecipazioni ed attività nelle società in house providing devono essere tenute distinte da quelle aventi differente oggetto.</p>	<p>ART. 5 - Gestione delle partecipazioni nelle società in house providing</p> <p>In coerenza con quanto stabilito al primo periodo dell'art. 4 del presente statuto, la Società è strumento degli enti locali soci anche per quanto concerne la gestione delle relative partecipazioni nelle società in house providing.</p> <p>Allo scopo, la Società tiene:</p> <p>a) una contabilità separata con autonoma evidenziazione dei risultati per la gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse al fine di rendere trasparenti e separati gli esiti gestionali di tale attività rispetto a quelli della assunzione e gestione delle partecipazioni;</p> <p>b) apposita rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, relativamente a ciascuna delle società partecipate che operano in house providing.</p> <p>La rendicontazione separata di cui al comma precedente è il risultato delle scritture contabili tenute, in relazione a ciascuna attività svolta secondo il modello dell'in house providing, dalle società partecipate da Livia Tellus Romagna Holding S.p.A..</p> <p>Quando gli organi sociali devono assumere deliberazioni circa la società in house providing dei Comuni soci o le attività da esse svolte, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno.</p> <p>Quando nella stessa seduta gli organi sociali devono deliberare in ordine a più argomenti, le votazioni relative alle partecipazioni ed attività nelle società in house providing devono essere tenute distinte da quelle aventi differente oggetto.</p>	
<p>ART. 6 - Capitale</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 100.120.000,00 (centomilionicentoventimila virgola zero) ed è suddiviso in n. 100.120.000 (centomilionescentoventimila) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna. Le azioni della società dovranno essere di proprietà di enti pubblici locali.</p>	<p>ART. 6 - Capitale</p> <p>Il capitale sociale è diviso in numero ... azioni nominative del valore nominale di 1 (uno) euro cadauna, di cui:</p> <p>a) n. 100.120.000 azioni ordinarie del valore nominale di un euro;</p> <p>b) n..... azioni di categoria "A" che partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società UNICA RETTI S.p.A. secondo i criteri stabiliti nell'allegato A del presente statuto (genericamente definite "Azioni correlate");</p> <p>c) n..... azioni di categoria "B" che partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società START ROMAGNA S.p.A. secondo i criteri stabiliti nell'allegato A del presente statuto (genericamente definite "Azioni correlate");</p> <p>d) n..... azioni di categoria "C" che partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A. secondo i criteri stabiliti nell'allegato A del presente statuto (genericamente definite "Azioni correlate").</p>	<p>Ai sensi dell'art. 2355 bis del Codice Civile, le azioni sono intrasferibili a soggetti diversi dagli enti pubblici locali o loro società a totale partecipazione pubblica, e decorso tale termine, i Comuni soci potranno rinnovare il termine</p>
<p>Ai sensi dell'art. 2355 bis del Codice Civile, le azioni sono intrasferibili fino al quinto anno dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese. Decorso tale termine, il Comune di Forlì, unico socio</p>		

MACQUAIA BIANCHI NON COLTIVATA

<p>fondatore, rinnoverà il vincolo statutario ricorrendo le condizioni di legge.</p> <p>In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.</p> <p>Non è consentito porre in essere alcun negozio, ivi compresi la costituzione di pegno o usufrutto, che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni della società che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, in contrasto con le previsioni del terzo comma del presente articolo. Diversamente, il negozio è inefficace nei confronti della società e dei soci ed esso non dà diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali da parte dei terzi. Le azioni devono essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime, in contrasto con il terzo comma del presente articolo. Gli atti che determinino siffatte conseguenze sono inefficaci nei confronti della società e dei soci e non danno ai terzi diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.</p> <p>E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamenti a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio.</p> <p>I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.</p> <p>In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme, potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare.</p>	<p>di durata del vincolo di intrasferibilità con apposita deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.</p> <p>In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.</p> <p>Non è consentito porre in essere alcun negozio, ivi comprese la costituzione di pegno o usufrutto, che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni della società che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, in contrasto con le previsioni del terzo comma del presente articolo. Diversamente, il negozio è inefficace nei confronti della società e dei soci ed esso non dà diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali da parte dei terzi. Le azioni devono essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime, in contrasto con il terzo comma del presente articolo. Gli atti che determinino siffatte conseguenze sono inefficaci nei confronti della società e dei soci e non danno ai terzi diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.</p> <p>E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamenti a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio.</p> <p>I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.</p> <p>In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme, potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare.</p>	
<p>ART. 7 Aumento del capitale</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'art. 2441 cod. civ.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptrate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art.</p>	<p>ART. 7 Aumento del capitale</p> <p>IDEM</p>	

MAJALANG DISTRICT OFFICE

<p>2441, terzo comma, cod. civ.. Ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, cod. civ. potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della società.</p> <p>L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale sociale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà essere redatta da un notaio e depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 cod. civ.. In caso di trasferimento di diritti di opzione in violazione di quanto previsto dall'art. 6, tale trasferimento sarà inefficace nei confronti della società e dei soci, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.</p>		
<p>ART. 8 – Azioni</p> <p>La partecipazione è rappresentata da azioni. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.</p> <p>I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo del saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 cod. civ. civ..</p>	<p>ART. 8 – Azioni, trasferimenti di azioni, recesso delle azioni correlate, prelazione e gradimento</p> <p>8.1 La partecipazione è rappresentata da azioni. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.</p> <p>I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo del saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 c.c.c. .</p> <p>8.2 I titolari di azioni di categorie "a", "b" e "c" hanno diritto di percepire un dividendo correlato ai dividendi distribuiti rispettivamente da UNICA RETI S.p.A., START ROMAGNA S.p.A. e ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., ai sensi dell'art. 6 che precede.</p> <p>8.3 I soci titolari di azioni correlate, ai sensi dell'art. 6 che precede, hanno diritto di recedere dalla società con preavviso di 180 giorni, per tutte o parte delle azioni appartenenti alla medesima categoria speciale.</p> <p>Ai soci titolari delle azioni correlate, che hanno esercitato il recesso, spetta il valore di liquidazione, che potrà essere corrisposto in denaro o in natura, attraverso la restituzione delle azioni della società cui si riferisce il dividendo correlato. In caso di liquidazione in denaro il valore di liquidazione verrà determinato in misura pari alla frazione del patrimonio netto contabile della società cui si riferisce il dividendo correlato, come risultante dall'ultimo</p>	

PROHIBITADO PARA USO PERSONAL

bilancio approvato. Spetta all'assemblea dei soci e all'assemblea speciale della categoria di azioni stabilire, a maggioranza, se la liquidazione avverrà in denaro o in natura. Nel caso in cui la liquidazione venga stabilita in natura spetta al socio il diritto di revocare la domanda di recesso entro 90 giorni dalla deliberazione delle assemblee.

8.4. Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 che precede e dal presente articolo.

8.4.1. Il trasferimento delle azioni ordinarie e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci titolari di azioni ordinarie.

8.4.2. Qualora un socio ordinario (di seguito, il "Socio Cedente") intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, le proprie azioni ordinarie, ovvero i diritti di opzione, sulle emittende azioni ordinarie in caso di aumento di capitale sociale, deve previamente, con raccomandata AR, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta, specificando il nome del terzo e/o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

8.4.3. Ai fini del presente statuto, per "trasferimento" si intende: (i) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuita od onerosa, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso (ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permuta, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trust, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, dazioni di pegno, escussioni di garanzie, costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita, atti di fusione o scissione relativi al Socio Cedente) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle, azioni ordinarie della Società.

8.4.4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede e darne comunicazione a tutti i soci ordinari (di seguito, i "Soci Prelazionari") entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

8.4.5. I Soci Prelazionari che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, devono manifestare, a mezzo di raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvede a dare comunicazione al Socio Cedente e a tutti i Soci Prelazionari a mezzo lettera raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute.

8.4.6. Trascorsi i termini di cui sopra, il Socio Cedente può alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei

ACCOUNTS RECEIVABLE

	<p>tre mesi successivi.</p> <p>8.4.7. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci Prelazionari, le azioni ordinarie o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.</p> <p>8.4.8. Se qualcuno dei Soci Prelazionari non possa o non voglia esercitare la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci Prelazionari che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.</p> <p>8.4.9. Qualora il Socio Cedente intenda disporre delle azioni a fronte di una controprestazione, anche solo parzialmente, in natura o comunque senza un corrispettivo fungibile, i Soci Prelazionari, nel caso intendano esercitare la prelazione, dovranno comunicare, nei tempi e nelle forme di cui al presente articolo, se intendano eseguire le controprestazione in natura o se intendano versare un importo corrispondente in denaro, fermo restando che in quest'ultimo caso il prezzo di acquisto sarà determinato di comune accordo tra le parti ovvero ai sensi dall'art. 1473 c.c.</p> <p>8.4.10. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni ordinarie nei confronti della società è subordinata all'accertamento da parte dell'organo amministrativo e dal Collegio Sindacale, che il trasferimento stesso abbia rispettato il vincolo di cui all'art. 6 che precede.</p> <p>8.5 Il trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle azioni ordinarie della Società a terzi non soci non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo.</p> <p>8.5.1. Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino direttamente o indirettamente (collegati/controllati) in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società o sue controllate o collegate</p> <p>8.5.2. L'eventuale mancato rilascio dal gradimento deve essere sempre motivato e deve essere comunicato al Socio Cedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della raccomandanda AR di cui al comma 8.4.2 che precede.</p> <p>8.5.3 Le clausole di cui al presente articolo non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto comunque relativo alle azioni ordinarie della Società tra enti locali, e nel caso di trasferimenti che avvengano in esito a procedure di gara ad evidenza pubblica eventualmente bandite, singolarmente o congiuntamente, dai Comuni di cui all'art. 6, e nel caso che un socio trasferisca in tutto o in parte la quota di partecipazione posseduta a una sua società controllata.</p> <p>8.5.4. La azioni di categoria "a", "b" e "c" sono trasferibili ai portatori delle azioni delle medesime categorie, ai portatori di azioni ordinarie, ovvero a terzi non soci, aventi i requisiti soggettiivi previsti nello Statuto.</p> <p>Qualora il Socio Cedente azioni correlate intenda trasferire le predette azioni deve offrirle in prelazione agli altri soci titolari della medesima categoria di</p>	
--	--	--

PROVVISI PER IL 1998

<p>ART. 9 – Obbligazioni</p> <p>La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative anche convertibili in azioni e/o con warrant, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.</p> <p>L'Assemblea, con apposita delibera adottata, in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.</p> <p>Si applicano le disposizioni della sezione VII capo V del Libro V del Codice Civile.</p> <p>Le operazioni di cui ai commi precedenti sono praticabili sempre che risultino compatibili con l'obbligo della permanenza del capitale interamente pubblico nei termini di cui all'art. 6 del presente statuto: diversamente, esse sono inefficaci verso la società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo e patrimoniale.</p> <p>ART. 10 - Strumenti finanziari</p> <p>La Società può emettere altri strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, fornite di specifici diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, escluso comunque il diritto di voto in assemblea, e ciò a fronte dell'apporto di capitali da parte di soci o di terzi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, ultimo comma, cod. civ.. L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.</p> <p>La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.</p> <p>La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le</p>		
<p>ART. 9 – Obbligazioni</p> <p>IDEM</p> <p>ART. 10 - Strumenti finanziari</p> <p>IDEM</p>	<p>azioni correlate, secondo la procedura prevista ai commi che precedono.</p> <p>Qualora le azioni correlate oggetto di offerta in prelazione risultino inopiate, in tutto o in parte, devono essere offerte in prelazione ai portatori di azioni ordinarie, secondo la procedura prevista ai commi che precedono. In caso di sottoscrizione le azioni correlate vengono automaticamente convertite in azioni ordinarie.</p> <p>Qualora le azioni correlate oggetto di offerta in prelazione risultino ulteriormente inopiate anche da parte dei soci portatori di azioni ordinarie potranno essere offerte a terzi non soci che rispondano ai requisiti di cui all'art. 6.</p> <p>Qualora il Cessionario delle azioni correlate risulti un soggetto non socio, il trasferimento delle azioni non produrrà effetti nei confronti della società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo, secondo quanto previsto ai commi precedenti.</p>	

MAQUINA DE ENLACE DE CILINDROS

<p>sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e circolazione e le modalità di rimborso.</p> <p>Gli strumenti finanziari che condizionino tempi ed entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.</p> <p>Le operazioni di cui ai commi precedenti sono praticabili sempre che risultino compatibili con l'obbligo della permanenza del capitale interamente pubblico nei termini di cui all'art. 6 del presente statuto: diversamente, esse sono inefficaci verso la società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo e patrimoniale.</p>		
<p>ART. 11 - Assemblea</p> <p>Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 cod. civ..</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno: entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sociale ed entro il trentun gennaio dell'anno cui si riferisce il Budget, per l'approvazione di quest'ultimo. L'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società come nel caso della prevalenza dell'arti-vita di assunzione e gestione delle partecipazioni; in questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. (ovvero nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.</p>	<p>ART. 11 - Assemblea IDEM</p>	
<p>ART. 12 - Convocazione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Comune di Forlì mediante avviso comunicato ai soci tramite lettera raccomandata A.R. che risulti ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.</p> <p>Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.</p>	<p>ART. 12 - Convocazione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Comune di Forlì, mediante avviso comunicato ai soci tramite posta elettronica, o altro mezzo che consenta la certezza della ricezione; la convocazione deve essere ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.</p> <p>IDEM</p>	

RECEIVED
MAY 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio Sindacale.

ART. 13 - Partecipazione alle Assemblee

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto, iscritti nel libro soci, almeno due giorni prima dell'assemblea e che abbiano depositato le loro azioni entro detto termine presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Gli enti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

ART. 14 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente se nominato, o in mancanza di quest'ultimo l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ART. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla Legge nei singoli casi.

I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da Notario.

Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

ART. 13 - Partecipazione alle Assemblee

IDEM

ART. 14 - Presidenza dell'Assemblea

IDEM

ART. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea

IDEM

REMOVED FROM THE COLLECTION

<p>ART. 16 - Materie riservate all'Assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria:</p> <p>a) approva il bilancio di esercizio che prevederà, fra l'altro, la rendicontazione separata, con autonomia evidenziazione dei risultati gestionali, di ciascuna delle società partecipate che operano in affidamento diretto del Comune (c.d. "in house providing");</p> <p>b) prende atto della nomina degli amministratori e fra essi del Presidente del Consiglio di Amministrazione così come previsto all'art. 17 che segue;</p> <p>c) prende atto della nomina dei membri del Collegio Sindacale, effettuata dal Comune di Forlì ex art. 2449 cod. civ., così come previsto dall'art. 25 che segue;</p> <p>d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;</p> <p>e) approva il Budget della società proposto dal Consiglio di Amministrazione che prevederà, fra l'altro, la rendicontazione separata, con autonomia evidenziazione dei risultati gestionali, di ciascuna delle società partecipate che operano in affidamento diretto del Comune (c.d. "in house providing");</p> <p>f) autorizza la cessione di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel Budget;</p> <p>g) autorizza l'acquisto di partecipazioni, non previsti nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori, in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;</p> <p>h) autorizza le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;</p> <p>i) autorizza le operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;</p> <p>j) autorizza il Consiglio di Amministrazione a deliberare in seno alle Assemblee delle società partecipate sulle seguenti materie:</p> <p>1. nomina degli amministratori su proposta dell' Amministratore Delegato, fatta eccezione degli amministratori nominati direttamente dal Sindaco del Comune di Forlì, ai sensi dell'articolo 2449 cod.civ.;</p> <p>2. vendita o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda delle partecipate;</p> <p>k) autorizza il Consiglio di Amministrazione a deliberare in seno alle assemblee delle società partecipate che operano in affidamento diretto del comune (c.d. "in house providing") relative a:</p>	
<p>ART. 16 - Materie riservate all'Assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria:</p> <p>a) approva il bilancio di esercizio che prevederà, fra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la rendicontazione separata, con autonomia evidenziazione dei risultati gestionali, di ciascuna delle società partecipate che operano in affidamento diretto del Comune (c.d. "in house providing"); - la autonomia evidenziazione dei risultati per la gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse, al fine di rendere trasparenti e separati gli esiti gestionali di tale attività rispetto a quelli della assunzione e gestione delle partecipazioni; <p>b) prende atto della nomina degli amministratori e, fra essi, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, così come previsto all'art. 17 che segue;</p> <p>c) prende atto della nomina dei membri del Collegio Sindacale, così come previsto dall'art. 25 che segue;</p> <p>d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;</p> <p>e) approva il Budget della società proposto dal Consiglio di Amministrazione che prevederà, fra l'altro, la rendicontazione separata, con autonomia evidenziazione dei risultati gestionali, di ciascuna delle società partecipate che operano in affidamento diretto del comune (c.d. "in house providing") e della gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali;</p> <p>IDEM</p>	<p>k) autorizza il Consiglio di Amministrazione a deliberare in seno alle assemblee delle società partecipate che operano in house providing sulle seguenti materie:</p>

SECRET
PROPERTY OF THE U.S. GOVERNMENT

<p>1. nomina degli amministratori su proposta dell'Amministratore Delegato, fatta eccezione degli amministratori nominati direttamente dal Sindaco del Comune di Forlì, ai sensi dell'articolo 2449 cod.civ.;</p> <p>2. vendita o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda delle partecipate;</p> <p>3. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;</p> <p>4. approvazione budget previsionale;</p> <p>5. compenso spettante agli amministratori e ai sindaci;</p> <p>6. modifiche dell'atto costitutivo;</p> <p>7. autorizzazione per l'acquisizione o per la cessione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;</p> <p>8. autorizzazione delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;</p> <p>9. autorizzazione delle operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;</p> <p>10. autorizzazione alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;</p> <p>11. prestazioni di garanzie per mutui contratti per importo superiore al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;</p> <p>12. acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti, escluse attività facenti parte di servizi già affidati o segmenti di essi;</p> <p>13. acquisizioni di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite di partecipazione e gara;</p> <p>14. acquisti e alienazioni di beni immobili di importo superiore al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci.</p>	<p>1. nomina degli amministratori su proposta dell'Amministratore Delegato, fatta eccezione per gli amministratori nominati direttamente dai soci, ai sensi dell'art. 2449 c.c.;</p> <p>IDEM</p>	
	<p>ART. 16- bis) Assemblee Speciali</p> <p>1. I portatori delle azioni di categorie "a", "b" e "c" si riuniscono in assemblee speciali, al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti.</p> <p>2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.</p> <p>3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui</p>	

SECRET

<p>ART. 17 - Consiglio di Amministrazione</p>	<p>all'art. 2415 c.c..</p>
<p>Al Comune di Forlì spetta la nomina, ed eventualmente la revoca, degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., che sarà effettuata dal Sindaco, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m) e 50, comma 8 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.</p> <p>Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente Statuto.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.</p>	<p>ART. 17 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci, o da un Amministratore Unico. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina la forma dell'organo amministrativo e il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Al Comune di Forlì spetta la nomina di due o tre amministratori, nel caso il consiglio sia composto rispettivamente da tre o cinque componenti, ed eventualmente la revoca, ai sensi dell'art. 2449 c.c., che sarà effettuata dal Sindaco, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m), e 50, comma 8, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.</p> <p>Gli altri amministratori sono nominati dall'assemblea degli azionisti con il sistema delle liste presentate dai soci diversi dal Comune di Forlì, che non potrà presentare o sottoscrivere alcuna lista.</p> <p>La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.</p> <p>Le liste dovranno essere presentate con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Ciascuna lista non potrà contenere un numero di candidati superiori a quelli da eleggere.</p> <p>I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per 1, 2, 3, 4, 5, a seconda del numero dei Consiglieri da eleggere.</p> <p>I quozienti ottenuti saranno assegnati con progressione decrescente, ai candidati di ciascuna lista nell'ordine indicati nella lista stessa.</p> <p>Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>E' espressamente escluso il voto segreto.</p>
<p>ART. 18 - Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza degli amministratori</p> <p>Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste</p>	<p>ART. 18 - Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza degli amministratori IDEM</p>

<p>dall'art. 2382 del codice civile e che:</p> <p>a) hanno riportato condanne penali, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari;</p> <p>b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;</p> <p>c) si trovano in situazione di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per la nomina di consigliere comunale contemplate negli articoli previsti dal Capo II, Titolo III, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;</p> <p>d) si trovano in ogni altre situazione di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalla normativa tempo per tempo vigente.</p>		
<p>ART. 19 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio</p> <p>Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.</p> <p>Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.</p>	<p>ART. 19 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio</p> <p>IDEM</p>	
<p>ART. 20 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio</p> <p>Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, qualora ne faccia richiesta scritta il Comune di Forlì nella sua qualità di socio.</p> <p>La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, o telex o telegramma o telefax, o posta elettronica (e-mail), contenenti l'ordine del giorno, da spediti almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o telefax da spediti almeno tre giorni prima, compreso quello di spedizione, a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo.</p> <p>Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.</p> <p>Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Rimangono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono pertanto delegabili a propri componenti le seguenti deliberazioni:</p> <p>a) l'approvazione del Budget della società nei quali dovrà essere indicato specificatamente, fra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti;</p>	<p>ART. 20 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio</p> <p>IDEM</p>	

BUONAFINI BRUNO GIOVANNI

<p>b) le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede;</p> <p>c) le operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede;</p> <p>d) le proposte, aventi ad oggetto argomenti posti in discussione nelle Assemblee delle società partecipate, da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede;</p> <p>e) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;</p> <p>f) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi; g) la cessione di partecipazioni in società ed enti da sottoporre all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede;</p> <p>h) l'acquisizione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.</p> <p>E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovassero il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p>		
<p>ART. 21 - Poteri del Consiglio. Delege. Comitato per il controllo interno. Remunerazione Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per</p>	<p>ART. 21 - Poteri del Consiglio. Delege. Comitato per il controllo interno. Remunerazione IDEM</p>	

RECEIVED BY THE DIRECTOR GENERAL

<p>l'amministrazione della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti, sempre nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci come previste dall'art. 15 del presente Statuto.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti indicati all'art. 20 e nei limiti dell'art. 2381 cod. civ., delega le proprie attribuzioni ovvero per singole categorie di atti, ad uno dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega (Amministratore Delegato).</p> <p>All'interno del Consiglio di Amministrazione viene istituito un Comitato per il controllo interno, che avrà funzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità; ii. assicurare la conformità degli adempimenti operativi delle normative interne; iii. attuare il controllo delle procedure interne anche ai fini di preventive comportamenti illegittimi ex D.Lgs. 231/2001. <p>Il regolamento di funzionamento del Comitato interno è approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.</p> <p>Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.</p> <p>L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>	<p>All'interno del Consiglio di Amministrazione viene individuato un amministratore che non abbia deleghe di potere per il controllo interno, che avrà funzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità; ii. assicurare la conformità degli adempimenti operativi delle normative interne. 	
<p>ART. 22 – Amministratore Delegato</p> <p>All' Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, spetta la gestione ordinaria della società al fine di dare attuazione di quanto previsto nel Budget, ed a tal fine sono attribuite in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deleghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gestire e coordinare la struttura interna delle società; b) predisporre la struttura organizzativa della società da sottoporre per la sua discussione e approvazione al Consiglio di Amministrazione; c) predisporre il Budget della società, come disciplinato dall'art. 27 che segue, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; 	<p>ART. 22 – Amministratore Delegato</p> <p>IDEM</p>	

REGISTRATION NUMBER 123456789

<p>d) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi e con- tratti a fronte di ricavo della società per la società;</p> <p>e) accendere rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo ed effettuare sugli stessi tutte le operazioni previste con esplicita facoltà all'apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o anticipazioni con conseguente rilascio delle eventuali garanzie e qualora non previsti nel Budget, per importi non superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai com-petenti organi degli enti locali soci;</p> <p>f) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti a contrarre fonte di costo per la società, e qualora non previsti nel Budget per importi non superiori al valore stabilito in apposita deli-berazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;</p> <p>g) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge;</p> <p>h) definire in termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudi-ziari e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale e amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle auto-rità competenti;</p> <p>i) nominare avvocati, procuratori ed arbitri conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali. Di tali nomine dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione;</p> <p>j) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dipen-denti della società, per il compimento di particolari atti;</p> <p>k) nominare procuratori speciali, per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Assemblea dei soci;</p> <p>l) dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Ammini-strazione compiendo altresì tutti gli atti nonché tutte le operazioni ad esso collegate;</p> <p>m) partecipare alle assemblee o assumere le determinazioni per le decisioni dei soci delle società partecipate, sulla nomina degli ammi-nistratori sulla base dell'autorizzazione ricevuta dall'Assemblea dei soci.</p> <p>L'amministratore Delegato riferisce almeno trimestralmente al Con-siglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale anda-mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.</p> <p>Ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato</p>		
--	--	--

RACUNTA BUNCI NGU' CUMMARA

<p>che, in Consiglio, siano fornite informazioni relative alla gestione della società.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore generale, determinandone i relativi poteri anche di rappresentanza esterna della società.</p>		
<p>ART. 23 - Rappresentanza della Società</p> <p>La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente e all'Amministratore Delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute.</p> <p>La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.</p>	<p>ART. 23 - Rappresentanza della Società</p> <p>IDEM</p>	
<p>ART. 24 – Amministratore Unico</p> <p>Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.</p>	<p>ART. 24 – Amministratore Unico</p> <p>IDEM</p>	
<p>ART. 25 – Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>Al Comune di Forlì spetta la nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, e fra di essi il Presidente, che sarà effettuata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2449 del cod.civ., secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m) e 50, comma 8 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.</p>	<p>ART. 25 – Sindaci e controllo legale</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>Al Comune di Forlì spetta la nomina di un componente effettivo e di uno supplente del Collegio Sindacale, che sarà effettuata dal Sindaco ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m) e 50, comma 8, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Gli altri due componenti effettivi e quello supplente verranno nominati con il sistema delle liste presentate dagli altri soci, ad eccezione del Comune di Forlì che si astiene dalla votazione.</p> <p>Il Presidente verrà nominato dall'assemblea dei soci.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.</p>	
<p>ART. 26 – Revisione legale dei conti</p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.</p> <p>L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al Revisore legale o alla Società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'ade-</p>	<p>ART. 26 – Revisione legale dei conti</p> <p>Il controllo legale dei conti è esercitato da un revisore o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis e seguenti del c.c., nominato dall'Assemblea degli azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale.</p> <p>Gli azionisti, in sede di costituzione, o alla scadenza del mandato dell'organo che esercita il controllo legale dei conti, possono attribuire tale controllo al Collegio Sindacale, ricorrendone le condizioni di legge, provvedendo in sede</p>	

STAMPATO IN ITALIA

<p>guamento di tale corrispettivo durante l'incarico.</p> <p>L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.</p> <p>L'Assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.</p> <p>Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.</p> <p>Il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale dei conti incaricati della revisione legale dei conti:</p> <p>a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;</p> <p>b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.</p> <p>Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale integralmente costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.</p>	<p>di atto costitutivo ovvero mediante deliberazione assembleare alla loro nomina e a determinarne il compenso.</p>	
<p>ART. 27 - Esercizio sociale e bilancio</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.</p> <p>Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:</p> <p>a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;</p> <p>b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'Assemblea.</p> <p>Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.</p>	<p>ART. 27 - Esercizio sociale e bilancio</p> <p>IDEM</p>	
<p>ART. 28 - Budget, autorizzazione dell'Assemblea e consuntivo</p> <p>La società redige un Budget composto da un programma annuale ed un programma pluriennale.</p> <p>Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:</p> <p>a) le linee di sviluppo delle diverse attività;</p> <p>b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e</p>	<p>ART. 28 - Budget, autorizzazione dell'Assemblea e consuntivo</p> <p>IDEM</p>	

RICORDATI DELLA TUA SULLIVANA

<p>delle modalità della sua copertura;</p> <p>c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 cod. civ.;</p> <p>d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.</p> <p>Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.</p> <p>Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.</p> <p>Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.</p> <p>Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.</p> <p>Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dal Consiglio di Amministrazione entro il trentun dicembre di ciascun anno e trasmessi senza indugio ai soci. Successivamente alla loro predisposizione, gli amministratori convocano entro il trentun gennaio successivo, l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione. Il primo programma annuale verrà predisposto nell'anno 2011 a valere sull'esercizio di previsione 2012; il primo programma pluriennale verrà predisposto nell'anno 2012 a valere sul triennio di previsione 2013 – 2014 – 2015.</p> <p>L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale. Il Comune di Forlì ove ritenga che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 codice civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.</p> <p>La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del</p>	
<p>Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dal Consiglio di Amministrazione entro il trentun dicembre di ciascun anno e trasmessi senza indugio ai soci. Successivamente alla loro predisposizione, gli amministratori convocano entro il ventotto di febbraio successivo, l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione.</p> <p>L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 c.c., il Consiglio di Amministrazione a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale. I soci, ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.</p>	

MAKASSAR DISTRICT COURT
KABUPATEN GUNUNG MANGROVA

<p>codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.</p>		
<p>ART. 29 - Report Il Consiglio di Amministrazione redige un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci. Il report semestrale viene trasmesso direttamente ai soci entro il 30 settembre di ciascun anno.</p>	<p>ART. 29 - Report IDEM</p>	
	<p>ART. 30 – Controllo da parte dei Soci sulle società in house providing Per la programmazione e controllo congiunto delle società partecipate che operano in house providing in regime di affidamento diretto di servizi per i soci diretti e/o indiretti, la società esercita, per l'effettiva subordinazione gerarchica delle stesse società, un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello che gli enti soci avrebbero esercitato sui propri servizi, e che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità: a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto; b) a mezzo di un apposito organismo di controllo – Coordinamento dei soci - costituito dai legali rappresentanti dei soci che aderiscono alla convenzione stipulata dai medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto; nonché prevede le designazioni dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci; c) mediante la definizione da parte dei soci diretti e/o indiretti, con la vigilanza per il corretto svolgimento della Società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci diretti e/o indiretti, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione; d) mediante l'esercizio dei poteri derivanti dalla direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c..</p>	
<p>ART. 30 Scioglimento e liquidazione della Società Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.</p>	<p>ART. 31 Scioglimento e liquidazione della Società IDEM</p>	
<p>ART. 31 - Collegio Amministrativo speciale Tutte le questioni relative a diritti disponibili che dovessero sorgere</p>	<p>ART. 32 - Collegio Amministrativo speciale IDEM</p>	

MACCINI BIANCHI 100% CILINDRICA

<p>tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori e/o sindaci e/o liquidatori o nei loro confronti e comunque relative all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, saranno devolute alla decisione di un Collegio composto da tre membri.</p> <p>Il Collegio sarà designato dal Presidente del Tribunale di Forlì.</p> <p>Sono comunque escluse dalla cognizione del Collegio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M.; - l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci; - le impugnazioni del bilancio societario. <p>La domanda proposta dalla società o in suo confronto dovrà altresì essere depositata entro 7 (sette) giorni presso il Registro delle Imprese del luogo nel quale la società ha la sede legale.</p> <p>E' ammesso l'intervento dei soci e di terzi. Nelle questioni aventi ad oggetto la validità di una delibera assembleare, al Collegio compete il potere di disporre, su istanza di parte, la sospensione della delibera fino alla pronunzia della decisione definitiva.</p> <p>La sospensione è revocabile su istanza di parte per nuove ragioni di fatto e di diritto.</p> <p>Il Collegio decide secondo diritto, avrà sede in Forlì e la decisione dovrà essere assunta nei termini di cui all'art. 820 c.p.c.</p>		
<p>ART. 32 - Rinvio</p> <p>Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.</p>	<p>ART. 33 - Rinvio</p>	

RACCOLTA DELLE NOTTE CANTABRANA

**Statuto della società
allegato A**

Criteria di determinazione dell'utile o perdita imputabile direttamente alle azioni correlate di categoria "a", "b" e "c"

Le azioni di categoria "A" sono correlate agli utili/perdite distribuite dalla società UNICA RETI S.p.A.;

Le azioni di categoria "B" sono correlate agli utili/perdite della società START ROMAGNA S.p.A.;

Le azioni di categoria "C" sono correlate agli utili/perdite della società ROMAGNA ACQUE -SOCIETA DELLE FONTI S.p.A..

Al dividendo spettante alle azioni correlate come di seguito indicato viene detratta una cifra forfettariamente determinata del 3,5% .

Dividendo spettante alle azioni correlate di categoria A

Livia Tellus	LTG
n. azioni LTG di UNICA RETI ante conferimento	A
azioni UNICA RETI conferite dal Comune i - esimo	B
totale azioni conferite + azioni LTG di UNICA RETI S.p.A.	C
dividendo distribuito da UNICA RETI S.p.A.	D
dividendo spettante al Comune i- esimo per le proprie azioni correlate ai risultati economici di UNICA RETI S.p.A.	
$D * (1-3,5%) / C * B$	

Dividendo spettante alle azioni correlate di categoria B

Livia Tellus	LTG
n. azioni LTG di START ROMAGNA S.p.A. ante conferimento	A
azioni Start Romagna conferite dal Comune i - esimo	B
totale azioni conferite + azioni LTG di START ROMAGNA S.p.A.	C
dividendo distribuito da START ROMAGNA S.p.A.	D
dividendo spettante al Comune i- esimo per le proprie azioni correlate ai risultati economici di START ROMAGNA S.p.A.	
$D * (1-3,5%) / C * B$	

Dividendo spettante alle azioni correlate di categoria C

Livia Tellus	LTG
n. azioni LTG di ROMAGNA ACQUE SOCIETA DELLE FONTI S.p.A. ante conferimento	A
azioni Romagna Acque conferite dal Comune i – esimo	B
totale azioni conferite + azioni LTG di ROMAGNA ACQUE SOCIETA DELLE FONTI S.p.A.	C
dividendo distribuito da ROMAGNA ACQUE SOCIETA DELLE FONTI S.p.A.	D
dividendo spettante al Comune i- esimo per le proprie azioni correlate ai risultati economici di ROMAGNA ACQUE SOCIETA DELLE FONTI S.p.A.	
$D * (1-3,5%) / C * B$	

RECORDED BY THE COUNTY CLERK

Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra gli enti locali soci di “Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.” per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulla società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in Forlì presso,

fra

- **Comune di Forlì** con sede presso la residenza municipale, in Forlì Piazza A. Saffi n. 8, rappresentato da _____ in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Bertinoro** con sede presso la residenza municipale, in Bertinoro Piazza Libertà n. 1, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole**, con sede presso la residenza municipale in Castrocara Terme viale G. Marconi n. 81, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Civitella di Romagna**, con sede presso la residenza municipale in Civitella di Romagna viale Roma n. 19, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Dovadola**, con sede presso la residenza municipale in Dovadola piazza della Vittoria n. 3, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Forlimpopoli**, con sede presso la residenza municipale in Forlimpopoli piazza Fratti n. 2, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Galeata**, con sede presso la residenza municipale in Galeata via Castellucci n. 1, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Meldola**, con sede presso la residenza municipale in Meldola piazza F. Orsini n. 29, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Modigliana**, con sede presso la residenza municipale in Modigliana via G. Garibaldi n. 63, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Portico e San Benedetto**, con sede presso la residenza municipale in Portico di Romagna piazza G. Marconi n. 3, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;

RACCONTI DI UNO DEI PIÙ GRANDI
AUTORI ITALIANI

- **Comune di Predappio**, con sede presso la residenza municipale in Predappio piazza S. Antonio n. 3, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Premilcuore**, con sede presso la residenza municipale in Premilcuore piazza dei Caduti n. 14, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Rocca San Casciano**, con sede presso la residenza municipale in Rocca San Casciano piazza Tassinari n. 15, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Santa Sofia**, con sede presso la residenza municipale in Santa Sofia piazza G. Matteotti n. 1, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Tredozio**, con sede presso la residenza municipale in Tredozio via dei Martiri n. 1, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;

in appresso anche “**gli Enti**” o genericamente “**i soci**”

premessò

- a) che gli Enti sono soci della società “Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.¹” (in seguito denominata **Società**), società vincolata per statuto alla partecipazione pubblica totalitaria, avente per oggetto principale l’assunzione e gestione delle partecipazioni nelle società di capitali, originariamente di proprietà degli stessi soci;
- b) che gli enti, anche tramite Società, partecipano alle medesime società in house providing:
 1. Unica Reti S.p.A.;
 2. Start Romagna S.p.A.;
 3. Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;
- c) che gli Enti aderiscono anche all’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese (“**Unione**”);
- d) che il Comune di Forlì è titolare di azioni ordinarie della società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., mentre gli altri Enti soci sono titolare di azioni di categorie speciali “a”, “b” e “c” correlate alla distribuzione dei dividendi delle società di cui al punto b) che precede;
- e) che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni “*al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati*”, prevedendo anche la costituzione di “*uffici comuni*”, ovvero “*la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti*”;
- f) che l’art. 27 dello statuto della società prevede l’impegno degli enti locali soci a sottoscrivere un’apposita convenzione con cui disciplinare le modalità per garantire ai soci stessi di esercitare, in modo coordinato fra loro, sulla società, le funzioni di indirizzo e controllo sulle società partecipate in house providing, in modo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

¹ la società Livia Tellus Governance cambierà denominazione sociale

RESCUATI DELLA FORA ITALIANA

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Scopo della convenzione

- 1.1 I soci convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo dedicato allo svolgimento di compiti di interesse dei soci stessi. A tal fine essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente convenzione, l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri sociali di indirizzo e controllo sulla Società, per garantirsi tramite la stessa, in modo coordinato fra loro, l'esercizio di un potere di indirizzo e controllo sulle partecipate in house providing analogo a quello esercitato sui propri servizi.
- 1.2 La presente convenzione è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

Articolo 2 – Finalità e Scopo di Società

- 2.1 La società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. è uno strumento organizzativo dei soci enti pubblici locali, mediante il quale gli stessi partecipano nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, e un'organizzazione efficiente, efficace ed equilibrata nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli stessi soggetti soci sono portatori.
- 2.2 La società ha lo scopo di:
 - assicurare la conduzione di parte pubblica e la continuità nella gestione delle società partecipate;
 - esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento, sia dell'assetto organizzativo, che delle attività relative ai servizi pubblici locali esercitate dalle società partecipate;
 - concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., o di società da queste ultime sottoposte al medesimo vincolo;
 - svolgere l'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società partecipate anche indirettamente;svolgendo quindi un ruolo di "cabina di regia" quale centro di interessi dei soci enti pubblici giuridicamente idoneo a formare volontà collettive nelle società partecipate in house providing.
- 2.3 La società può prendere validamente parte, quale espressione diretta degli enti soci, agli organismi costituiti per il controllo congiunto delle società partecipate, in tutti i casi in cui tali organismi sono previsti da convenzioni, patti parasociali o accordi sottoscritti dagli enti locali soci o nell'interesse dei medesimi. A tale fine Società deve intendersi società sottoposta a controllo congiunto da parte degli Enti soci.
- 2.4 La forma societaria che caratterizza la veste giuridica di Società rende più forte e compatta l'influenza dei soci verso le società da essa partecipate.
- 2.5 Il modello di holding ha l'obiettivo di dare forza alle decisioni di indirizzo e di riportare nella disponibilità dei soci enti pubblici la conoscenza dei processi decisionali in atto e la capacità di indirizzo degli stessi.

REPRODUCED FROM THE NATIONAL ARCHIVES

Articolo 3 - Durata, proroga, risoluzione, modificazioni e recesso

- 3.1 La durata della presente convenzione è fissata fino al 31.12.2050 (pari alla scadenza della Società), con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione.
- 3.2 E' escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo mediante sottoscrizione di apposito atto scritto da parte di tutti i sottoscrittori della presente convenzione.
- 3.3 Rimane comunque facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della presente convenzione.
- 3.4 Eventuali modificazioni della presente convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i soci sottoscrittori della stessa.
- 3.5 I soci non possono recedere dalla convenzione prima della sua naturale scadenza.
- 3.6 La perdita della qualità di socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della convenzione.

Articolo 4 - Statuto della Società

- 4.1 Lo statuto della Società tiene conto delle esigenze dei soci di:
 - a) garantire che la quota di capitale pubblico locale non sia mai inferiore al 100%, per tutta la durata della Società;
 - b) garantire che la Società sia in ogni caso vincolata a realizzare la propria attività esclusivamente a favore dei soci;
 - c) limitare il potere di azione dell'organo amministrativo attraverso il rinvio di materie alla preventiva autorizzazione dei soci;
 - d) rafforzare il potere degli enti soci che partecipano congiuntamente in società in house providing, costituendo una "cabina di regia".

Articolo 5 - Coordinamento dei soci

- 5.1 Al fine di disciplinare la collaborazione tra i soci per l'esercizio in comune sulla Società di un potere di indirizzo ed un controllo analogo, sulle società in house providing, a quello da essi esercitato sui propri servizi, i soci medesimi istituiscono il "Coordinamento dei Soci" (in seguito **Coordinamento**), composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti locali soci della società, sottoscrittori della presente convenzione.
- 5.2 Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la Società ed i soci, e di indirizzo e controllo dei soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa.

A tale fine, il Coordinamento effettua almeno tre riunioni all'anno.

A tali riunioni il Coordinamento può invitare l'organo amministrativo di Società.

Al fine di verificare che l'attività della società risulti coerente con la programmazione finanziaria dei soci, al coordinamento possono partecipare anche i tecnici (direttori generali, dirigenti, ecc.) dei soci all'uopo individuati di volta in volta dal singolo socio.

- 5.3 Al Coordinamento spetta, altresì, la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea medesima. Le materie, rimesse statutariamente alla decisione dei soci, dovranno essere approvate od autorizzate dai soci sottoscrittori della Convenzione.
- 5.4 Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai programmi annuali e pluriennali, ovvero dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari a breve e a lungo termine della Società, così come approvati o autorizzati dall'assemblea dei soci. Per l'esercizio del controllo il coordinamento ha pieno e completo accesso a tutti gli atti della società e può richiedere agli amministratori della Società relazioni specifiche sull'andamento delle società partecipate.

Articolo 6 - Funzionamento del coordinamento dei soci

- 6.1 Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal socio che detiene quota di maggioranza relativa del capitale della Società.
- 6.2 Il Coordinamento è composto da n. 9 membri in rappresentanza dei soci, qualora aderiscano alla convenzione tutti i Comuni aderenti all'Unione; è composto da n. 7 membri qualora aderiscano almeno 10 Comuni aderenti all'Unione.

Nel caso in cui il Coordinamento sia composto da n. 9 membri, la loro designazione spetterà come segue:

- un componente del Comune di Forlì;
- un componente da ciascun ente socio sottoscrittore della presente convenzione che abbia una partecipazione al capitale di Società come minimo del 2,5% - 3% dell'intero capitale sociale;
- quattro componenti designati congiuntamente fra loro dagli enti locali raggruppati per le vallate dei fiumi Bidente, Montone, Rabbi e Tramazzo, o da parte degli enti locali della Comunità Montana dell'Appennino Forlivese.

Nel caso in cui il Coordinamento sia composto da n.7 membri, la loro designazione spetterà come segue:

- un componente del Comune di Forlì;
- un componente da ciascun ente socio sottoscrittore della presente convenzione che abbia una partecipazione al capitale di Società come minimo del 2,5% - 3% dell'intero capitale sociale;
- fino a quattro componenti designati congiuntamente fra loro dagli enti locali raggruppati per le vallate dei fiumi Bidente, Montone, Rabbi e Tramazzo, o da parte degli enti locali della Comunità Montana dell'Appennino Forlivese.

- 6.3 Il Presidente del Coordinamento dei soci viene nominato fra i propri componenti. Non può ricoprire la carica di Presidente il rappresentante del Comune di Forlì.
- 6.4 Il Coordinamento è convocato, prima di ogni assemblea dei soci, dal Presidente presso la sede della Società o in altro luogo adeguato.

MAQUETTES DE L'ÉCOLE NATIONALE D'ARTS ET MÉTIERS

- 6.5 Ogni socio della Società componente del Coordinamento può richiedere la convocazione del Coordinamento medesimo.
- 6.6 Le deliberazioni del coordinamento sono assunte con spirito di leale collaborazione, ottenendo, ove possibile, l'unanimità dei consensi dei sottoscrittori della presente convenzione.
- 6.7 In caso di mancato consenso unanime, le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole del 75% dei componenti che rappresentino l'80% del capitale sociale.

E' in ogni caso richiesta l'unanimità dei consensi per le deliberazioni che autorizzano:

- la modifica dell'oggetto sociale e dello statuto che comporti significative alterazione nei diritti dei soci;
- la fusione o la scissione della società;
- il conferimento di partecipazioni e/o aziende in altre società;
- l'aumento del capitale sociale riservato a nuovi soci a liberazione del quale vengano conferiti partecipazioni o beni o crediti.

Il Coordinamento è sede di pre informazione, consultazione e sorveglianza per:

- la determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione come prevista dallo statuto;
- l'individuazione dei nominativi dei membri del consiglio di amministrazione su designazione:
 - a) di due membri da parte del socio Comune di Forlì, al quale spetta la nomina diretta ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, come previsto nello statuto della Società;
 - b) di un membro designato d'intesa dai soci portatori delle azioni correlate, come previste dallo statuto;
 - c) la designazione del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato spetterà al Comune di Forlì; il Presidente e l'Amministratore Delegato potranno essere anche la stessa persona;
 - d) il membro designato dai soci portatori delle azioni correlate svolgerà le funzioni di controllo, di cui all'art. 21 dello statuto della società;
- l'eventuale sostituzione di un amministratore cessato, la cui designazione spetta al socio che aveva designato quello da sostituire;
- l'individuazione dei nominativi dei membri del collegio sindacale, su designazione:
 - a) di due componenti, uno effettivo ed uno supplente, da parte del Comune di Forlì;
 - b) di un componente effettivo con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale da parte dei soci che hanno una quota di partecipazione almeno del 2,5%;
 - c) di un componente effettivo ed un supplente da parte degli altri soci portatori delle azioni correlate.

6.8 Delle decisioni assunte dal Coordinamento è redatto apposito verbale.

6.9 L'organizzazione ed il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato in autoamministrazione dell'organo medesimo.

BLUETTI BATTERY SYSTEMS CORPORATION

Articolo 7 - Controllo dei soci sulla Società

- 7.1 Lo statuto sociale prevede espressamente uno specifico articolo che dà conto anche agli amministratori e ai terzi degli strumenti attraverso i quali si attua il controllo dei soci sulla società.
- 7.2 I soci si impegnano affinché i consiglieri di amministrazione della Società di loro designazione, al momento dell'accettazione della carica, rilascino una dichiarazione nella quale risulti:
- a) che essi sono a conoscenza della presente Convenzione e dello statuto della società e ne condividono le finalità per l'attuazione del controllo sulla stessa società da parte dei soci;
 - b) l'impegno a uniformarsi alle direttive che gli stessi soci impartiranno ai fini di dare piena attuazione al controllo da parte dei soci sulla società.

Articolo 8 - Recepimento della convenzione

- 8.1 I soci si impegnano a far recepire la presente convenzione all'assemblea dei soci, la quale, con apposita deliberazione, impegnerà il consiglio di amministrazione alla sua osservanza, al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla Società di cui all'art. 1 della convenzione stessa.

Articoli 9 - Sottoscrizione della convenzione

- 9.1 La convenzione si intende ad adesione progressiva, nel senso che i sottoscrittori della presente convenzione espressamente danno atto e consentono che la partecipazione alla medesima da parte di altri enti, che non hanno partecipato alla sottoscrizione iniziale, potrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della sottoscrizione iniziale. L'adesione successiva comporta l'approvazione della convenzione nel presente testo, senza modificazione alcuna, da parte dei competenti organi del nuovo ente e la trasmissione delle deliberazione di autorizzazione e del testo delle presente convenzione, debitamente sottoscritto, agli altri enti sottoscrittori nonché al presidente del Coordinamento, che aggiorna l'elenco degli enti sottoscrittori.
- 9.2 L'adesione alla presente convenzione dopo l'esecuzione dell'aumento di capitale sociale dedicato ai soci cui saranno attribuite la azioni correlate, comporterà il sostenimento, a carico del socio ente pubblico che ne farà richiesta, delle spese di adesione e di quelle sostenute per la nuova riapertura del capitale sociale.

Articolo 10 - Clausola compromissoria

- 10.1 Qualsiasi controversia tra le parti che, sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza, possa essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì su richiesta della parte più diligente. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

RECEIVED
MAY 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

Articolo 11 - Trasferimenti di quote e adesione di nuovi soci alla convenzione - Recesso dalla società

- 11.1 I soci hanno facoltà di cedere in tutto od in parte le proprie quote di partecipazione o i diritti di opzione sulle quote di partecipazione emittente, nel rispetto dei limiti inderogabili e nelle forme stabilite nello statuto sociale, ad altri soggetti pubblici di cui all'art. 3 della presente convenzione, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la convenzione medesima contestualmente all'atto di trasferimento delle quote.
- 11.2 La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.
- 11.3 Per effetto della sottoscrizione della convenzione, l'ente sottoscrittore acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.
- 11.4 I soci titolari delle azioni correlate di categoria "a", "b" e "c", hanno il diritto di recedere dalla società con il preavviso di 180 giorni, così come espressamente disciplinato dallo Statuto, con facoltà rimessa all'assemblea dei soci e all'assemblea speciale dei portatori delle azioni di categoria speciale, di stabilire che la liquidazione avvenga in natura o in denaro. A tal riguardo i soci si impegnano a votare favorevolmente nelle assemblee di cui sopra a che fino a concorrenza del 10% dell'intero valore nominale delle azioni costituenti una singola categoria speciale, determinato su base annua, si procederà alla liquidazione in denaro e che una volta superato tale limite di valore si procederà alla liquidazione in natura, secondo i criteri di valutazione stabiliti nello statuto della Società.

Articolo 12 - Spese e oneri

- 12.1 Le eventuali spese della presente convenzione saranno a carico della Società.
- 12.2 La presente convenzione non ha contenuto patrimoniale ed è soggetta a registrazione ad imposta fissa a norma dell'art. 11, tariffa I, del D.P.R. n.131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto li

Comune di Forlì	(_____)
Comune di Bertinoro	(_____)
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole	(_____)
Comune di Civitella di Romagna	(_____)
Comune di Dovadola	(_____)
Comune di Forlimpopoli	(_____)
Comune di Galeata	(_____)
Comune di Meldola	(_____)
Comune di Modigliana	(_____)
Comune di Portico e San Benedetto	(_____)

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
MINISTER OF EDUCATION
SCHOOL OF EDUCATION
KAPPA ROAD
PRETORIA 0001

Comune di Predappio ()
Comune di Premilcuore ()
Comune di Rocca San Casciano ()
Comune di Santa Sofia ()
Comune di Tredozio ()

REPUBLIC OF INDONESIA

COMUNE DI DOVADOLA

Provincia di Forlì – Cesena

REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE

OGGETTO : PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO L'ADESIONE A LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING.

Il revisore preso atto:

- Che il Comune di DOVADOLA detiene la partecipazione nelle società di *public utilities* che agiscono sul territorio provinciale e precisamente: Unica Reti S.p.A., n. azioni 311.443; Start Romagna S.p.A., n. azioni 1.735; Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., n. azioni 79;
- che il Comune aderisce all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, costituita con atto del 18/01/2014 dai Comuni di Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Predappio, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio; e che questi Comuni detengono partecipazioni nelle società su menzionate;
- che l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, con atto di Giunta n. 103 del 9/10/2014, ha approvato il progetto di costituzione della società che potrà detenere le azioni delle società partecipate dai comuni aderenti e poter così divenire affidataria, anche indirettamente, per il tramite delle proprie controllate, dei servizi svolti sui territori dei comuni aderenti all'Unione;
- che la deliberazione della Giunta dell'Unione, con l'atto su richiamato, faceva proprio il progetto presentato ai comuni aderenti e denominato "*Ipotesi di società strumentale dei comuni dell'Unione della Romagna Forlivese*" che individuava in Livia Tellus Governance S.p.A. la società cui conferire le azioni delle rispettive proprie società;
- che sul modello di governance tramite Holding, che recentemente è stato oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina specializzata e, in particolare, è stato ritenuto un efficace strumento di governance delle società partecipate dagli enti locali nel documento "Costituzione della Holding" approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel maggio del 2010 e successivo documento denominato "Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance";

Rilevato che

- con l'ingresso nella compagine sociale di Livia Tellus Governance dei Comuni aderenti all'Unione la società diventa uno strumento di tutti i soci enti pubblici locali, rafforzando ulteriormente le proprie funzioni a livello territoriale mediante l'esercizio in modo coordinato fra loro dei poteri di indirizzo e controllo sulle partecipate e sui servizi svolti dalle stesse;
- la nuova struttura di governance di Livia Tellus Governance consentirà:
 - la definizione di obiettivi strategici condivisi di area vasta (Unione) su ambiente, mobilità, efficientamento energetico, finanziamento di progetti europei/regioni su tali obiettivi e il coordinamento e attuazione del piano di azione per l'energia sostenibile (SEAP);
 - un maggior peso nei coordinamenti dei soci di Romagna Acque e Start Romagna;
 - un maggiore peso in Unica Reti con possibilità di assegnare funzioni di progettazione e finanziamento per le opere sistema fognario, acquisizione reti gas da altri gestori, acquisizione e realizzazione asset su altri SPL;
 - la semplificazione delle partecipazioni e il superamento di ATR e possibili altre fusioni o aggregazioni delle partecipazioni;
- l'azione di potenziamento e di consolidamento di Livia Tellus Governance svilupperà le capacità di meglio programmare e controllare le società partecipate nell'interesse dei soci e va nella direzione di una governance che possa attuare anche un controllo analogo congiunto per le società di diritto speciale come quelle in house providing e delle reti ex art. 113 comma 13 del Tuel - d.lgs. 267/2000 e consentirà la possibilità di affidare a LTG competenze di sistema, come la gestione amministrativa di altri organismi partecipati, l'analisi partnership pubblico/privato, la gestione entrate, il servizio progetti europei per Unione e la gestione del patrimonio;
- che si attueranno anche economie di costi ravvisabili:
 - riduzione dei carichi di lavoro per i Comuni su gestione partecipate;
 - sgravio dei costi diretti per gestione partecipate;
 - maggiore capacità di incidere sulla distribuzione dei dividendi grazie al maggiore peso nella compagine societaria;
 - eliminazione del rischio di accantonare risorse correnti per società che registrano perdite d'esercizio (in base all'art. 1, comma 551 LS 2014);

Vista

la relazione di stima dell'esperto denominata "*Perizia ex art. 2343 ter c. 2, lett. B del C.C. per la valutazione delle partecipazioni conferite dal Comune nella società Livia Tellus Governance* e i relativi criteri di valutazione nonché il valore individuato delle partecipazioni;

-che per il valore delle partecipazioni oggetto di conferimento sono stati assunti i valori espressi dall'esperto indipendente e che le nuove azioni che verranno emesse a fronte dell'aumento del capitale sociale di Livia Tellus Governance, alla cui liberazione i comuni aderenti all'Unione conferiranno le azioni di cui sopra, saranno correlate, in quanto prevederanno che quelle di categoria "A" partecipano solamente agli utili e alle perdite correlati ai dividendi distribuiti dalla società UNICA RETI S.p.A. , quelle di categoria "B" partecipano solamente agli utili e alle perdite correlati ai dividendi distribuiti dalla società START ROMAGNA S.p.A, quelle di categoria "C" partecipano solamente agli utili e alle perdite correlati ai dividendi distribuiti dalla società ROMAGNA ACQUE – SOCIETA DELLE FONTI S.p.A;

-che in conseguenza di ciò l'entità dell'aumento di capitale sociale e conseguente n. delle azioni a fronte del conferimento è determinato come nella tabella che segue:

	n. azioni possedute	Valore per azione	Valore partecip.	Categoria azioni LTG
Unica Reti S.p.A.	311.443	3,1215	972.169	A) 517.880
Start Romagna S.p.A.	1.735	0,9079	1.575	B) 839
Romagna Acque S.p.A.	79	570,2253	45.048	C) 23.997

-La documentazione relativa alla Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra gli enti locali soci di "Livia Tellus Romagna Holding S.p.A." per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi;

-La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Livia Tellus Governance S.p.A. predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 4 e 6, del codice civile;

-Lo statuto della società modificato in seguito all'ingresso nella compagine dei nuovi soci;

Il sottoscritto, organo di revisione del Comune intestato, Mengozzi dott. Valerio, nominato per il triennio 2013/2016 con la deliberazione consiliare n. 54 in data 27/09/2013 esecutiva,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

che le azioni di questo Ente in Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Unica Reti S.p.A. e Start Romagna S.p.A. vengano conferite in Livia Tellus Romagna Holding spa, ricevendo azioni di categorie speciali "A", "B" e "C", come previste nelle tabelle sopra indicate;

Letto, approvato e sottoscritto:
Dovadola; 24/4/2015

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Mengozzi Valerio



RECORDED UNDER THE
ACCESS TO INFORMATION ACT

OGGETTO: Adesione a Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.

Parere sulla regolarità tecnica ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Li, 22.04.2015



Il Segretario Comunale
(Dott. Roberto Romano)

Parere sulla regolarità contabile ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Li, 22.04.2015



Il Responsabile dei servizi finanziari, contabilità controllo e tributi
(Dott.ssa Laura Ragazzini)

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.

ACCOUNTS RECEIVABLE

MAQUINA DE BOMBA DE AGUA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Gabriele Zelli)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Roberto Romano)


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile Ufficio Segreteria

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio on line ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Li 9.7.2015



LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)

La su estesa deliberazione è:

stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 28.04.2015

divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Li

LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)